Federazione Italiana Sport Equestri

Regolamento Generale
F.I.S.E.

EDIZIONE 2018

Approvato con Delibera del Consiglio Federale del …….

PREMESSA

Il presente Regolamento Generale è stato redatto con l'obiettivo di razionalizzare, sintetizzare, eliminare duplicazione, sovrapposizioni e contraddizioni dei molteplici documenti e circolari F.I.S.E. reperiti all'interno del sistema regolamentare della Federazione.

La finalità principale è rendere semplice e comprensibile il sistema normativo della F.I.S.E. per tutti gli operatori ed i tesserati, consentendo agli stessi di avere un unico testo di riferimento per le tematiche di carattere generale.

Legenda: testi negli articoli in colore rosso per collegamento e download*.

(* funzione che sarà abilitata quando il sistema informativo sarà adeguato)

LIBRO II

UFFICIALI DI GARA

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 66 – Ufficiali di Gara

66.1 Gli Ufficiali di Gara sono i soggetti preposti dalla Federazione allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurarne la regolarità.

66.2 Gli Ufficiali di Gara agiscono come soggetti rappresentanti la Federazione al fine di garantire l'applicazione dei regolamenti di carattere generale e della singola disciplina.

66.3 Gli Ufficiali di Gara devono ispirare sempre il loro comportamento al rispetto di ogni norma statutaria e regolamentare del CONI e della F.I.S.E..

66.4 In funzione del ruolo di indirizzo, controllo e vigilanza inerente alla propria funzione è richiesta all'Ufficiale di Gara l'applicazione dell'insieme delle norme F.I.S.E., nel rispetto dello Statuto Federale, del Regolamento Generale, del Codice di Comportamento Etico, dei Regolamenti Antidoping e dei Regolamenti specifici della disciplina alla cui attività sono preposti nella singola manifestazione agonistica e di ogni altra direttiva emanata dal CONI o dalla F.I.S.E..

66.5 Gli Ufficiali di Gara svolgono le proprie funzioni con il rispetto dei principi di correttezza, lealtà e probità nell'espletare le funzioni affidate, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio.

Art. 67 - Tipologie di Ufficiali di Gara

67.1 Gli Ufficiali di Gara si distinguono in:

a) Presidente di Giuria;
b) Delegato Tecnico (CCE);
c) Componente della Giuria, denominato anche Giudice;
d) Giudici di merito, di equitation, di stile;
e) Commissario, denominato anche Steward;

f) Arbitro;
g) Direttore di Campo e Disegnatore di Percorso;
h) Segreteria di Concorso;
i) Veterinario.

67.2 Le specifiche qualifiche di cui ciascun Ufficiale di Gara è in possesso sono determinate dal percorso formativo seguito e dalle scelte operate da ciascuno in relazione alle Discipline Sportive per le quali si è formato ed è stato abilitato.

67.3 Si definiscono genericamente Giudici di Merito, coloro la cui funzione giudicante comporti assegnazione di valutazioni e/o punteggi a cui consegue la redazione di classifica.

67.4 Gli Ufficiali di Gara operano con differenti funzioni e livelli secondo modalità determinate oltre che dalle norme del presente Regolamento Generale anche da specifiche norme previste nei Regolamenti della specifica disciplina.

67.5 Gli Ufficiali di Gara nello svolgimento delle loro funzioni vengono coadiuvati, se e quando previsto dagli specifici Regolamenti della Disciplina, dai Cronometristi i quali, su incarico loro conferito dal Comitato Organizzatore, effettuano il servizio di cronometraggio in manifestazioni organizzate e/o vigilate da F.I.S.E.; il Presidente di Giuria ne coordina l'operato durante la manifestazione.

67.6 Gli Ufficiali di Gara devono essere tesserati alla F.I.S.E., aver adempiuto al versamento della quota annuale stabilita per l'operatività del ruolo ed aver preso parte alle sessioni di aggiornamento previste dai programmi per la formazione continua degli Ufficiali di Gara approvati dal Consiglio Federale.

67.7 F.I.S.E. con il tesseramento nella specifica categoria garantisce agli Ufficiali di Gara presenti nel programma della manifestazione copertura assicurativa per infortuni nello svolgimento del ruolo e per responsabilità civile verso terzi (RCT).

Art. 68- Diritti e Doveri degli Ufficiali di Gara

68.1 Tutti gli Ufficiali di Gara nello svolgimento del ruolo in una manifestazione di qualsiasi formula e tipo non hanno responsabilità di carattere economico e/o finanziario e/o organizzativo e non sono responsabili per gli aspetti tecnico/amministrativi/autorizzativi.

68.2 La responsabilità degli Ufficiali di Gara è esclusivamente afferente a fatti e/o decisioni di tipo sportivo per la funzione svolta nella singola manifestazione.

68.3 Relativamente all'operato specifico Veterinari, Segretari di Giuria, Cronometristi e Segretari/Speaker, gli Ufficiali di Gara rispondono, congiuntamente a detti soggetti, solamente qualora abbiano omesso il controllo e/o la vigilanza relativa all'applicazione del Regolamento Generale, dei Regolamenti delle singole discipline e di ogni alla norma F.I.S.E. applicabile alla manifestazione.

68.4 Tutti gli Ufficiali di Gara devono:

a) collaborare con gli altri Ufficiali di Gara, Segretari di Giuria, Cronometristi, Segretari/Speaker, Delegato Federale, qualora nominato, e con il Comitato Organizzatore per la migliore riuscita della manifestazione, sempre agendo nel rispetto ed in ottemperanza delle regole emanate dalla F.I.S.E. alla cui piena, rigorosa e puntuale applicazione sono tenuti;
b) astenersi dal fare dichiarazioni ed apprezzamenti relativi al giudizio e all'andamento delle manifestazioni sportive ove abbiano operato o operino altri colleghi;
c) astenersi da atteggiamenti in contrasto con le norme e le direttive federali e mantenere un contegno idoneo al loro ruolo, evitando anche di rilasciare dichiarazioni in contrasto con le disposizioni della F.I.S.E. e con il rispetto di tutti i tesserati.

68.5 Gli Ufficiali di Gara non devono effettuare interpretazioni estensive e/o modificative dei Regolamenti e di ogni altra norma F.I.S.E., dovendo limitarsi ad una letterale applicazione degli stessi, affinché ogni fattispecie, in cui sia richiesto il loro intervento, venga regolamentata e decisa in maniera uniforme.

68.6 Qualora si presentino fattispecie, segnalate anche da terzi, non ricomprese nei regolamenti e/o non adeguatamente disciplinate e/o non espressamente riconducibili alle norme in vigore e/o di dubbia o equivoca interpretazione, il Presidente di Giuria o il Delegato Tecnico (CCE), sentita la Giuria, decide e riporta nella propria Relazione la decisione assunta, dettagliatamente descrivendo la fattispecie.

68.7 Tale fattispecie è poi sottoposta da parte del Responsabile di Dipartimento competente per disciplina alla Commissione di Dipartimento competente per Disciplina; la Commissione di Dipartimento propone e sottopone al primo Consiglio Federale utile dalla conclusione della manifestazione sportiva la modifica da apportare allo specifico Regolamento per l'opportuna integrazione e/o meglio normare quanto oggetto di dubbio interpretativo.

68.8 Gli Ufficiali di Gara hanno diritto alla tutela federale solamente se ottemperano puntualmente a tali disposizioni.

68.9 Tutti gli Ufficiali di Gara, ai fini del mantenimento della qualifica e dell'iscrizione al ruolo, sono tenuti ad essere in regola con il rinnovo annuale del tesseramento alla F.I.S.E.; il mancato rinnovo, entro i termini e le modalità stabilite, comporta l'inserimento nell'elenco degli Ufficiali di Gara Fuori Ruolo sino alla regolarizzazione del tesseramento.

Art. 69 - Codice di condotta Ufficiali di Gara

69.1 L'Ufficiale di Gara deve evitare di svolgere il proprio ruolo qualora possa in concreto sussistere un qualsiasi conflitto di interesse reale e/o percepito come tale.

69.2 Sono situazioni di conflitto quelle attuali e/o anche solamente potenziali che possano ingenerare in terzi sfiducia, per ragioni di convenienza e/o di opportunità,

nell'imparzialità ed indipendenza della F.I.S.E., rappresentata nella manifestazione sportiva dall'Ufficiale di Gara.

69.3 Un conflitto di interessi è definito come qualsiasi rapporto personale, professionale o economico, dell'Ufficiale di Gara e/o dei componenti della famiglia, che potrebbe influenzare o essere percepito come influenzante, l'obiettività dell'Ufficiale di Gara medesimo (v. art.158 Regolamento Codice Condotta FEI).

69.4 È necessario che nella nomina degli Ufficiali di Gara per ogni singola manifestazione si prevengano situazioni di conflitto di interessi.

69.5 Si configurano situazioni che ingenerano o potrebbero ingenerare una situazione di conflitto di interessi o, comunque, essere percepita come tale:

a) agire come Tecnico o Istruttore o Dirigente di un ente affiliato/aggregato i cui tesserati siano iscritti e partecipanti alla manifestazione;
b) essere proprietario/comproprietario di un cavallo iscritto e partecipante alla manifestazione;
c) essere in una situazione di dipendenza economica e/o ottenere profitti economici da Proprietari, Atleti, Istruttori/Tecnici partecipanti alla manifestazione o dal Comitato Organizzatore (esclusi i pagamenti consentiti dai Regolamenti F.I.S.E., quali indennità di funzione e rimborsi spese);
d) avere uno stretto rapporto personale con un iscritto e partecipante alla manifestazione o con Istruttore, Tecnico, Proprietario di iscritto e partecipante alla manifestazione.

69.6 Qualora la situazione di conflitto di interessi o che comunque che possa essere percepita come tale, si manifesti immediatamente prima dell'inizio della manifestazione per cause sopravvenute e/o non conoscibili in precedenza con usuale diligenza, l'Ufficiale di Gara manifesta tale situazione al Presidente di Giuria che determinerà in merito alla permanenza dell'Ufficiale di Gara in servizio, e le modalità per gestire il conflitto di interessi dichiarato. Di tale circostanza il Presidente di Giuria ne dà specifica informazione nella Relazione, indicando la causa del conflitto e le determinazioni assunte.

69.7 Le previsioni di cui all'art. 69.5 non si applicano alle manifestazioni agonistiche senza montepremi, ad eccezione che per la funzione di Presidente di Giuria, purché negli stessi non siano programmate categorie, gare o partite:

- qualificate "Trofei";
- in cui si operi selezione di cavalieri e/o binomi e/o squadre per la partecipazione ad ulteriori manifestazioni;
- a giudizio;
- validi per l'assegnazione di titoli regionali o nazionali.

69.8 Le previsioni di cui all'art. 69.5 non si applicano alle manifestazioni ludico-addestrative ad eccezione che per la funzione di Presidente di Giuria.

69.9 Ciascun Ufficiale di Gara è tenuto a presentare annualmente a F.I.S.E., contestualmente al rinnovo del tesseramento, una dichiarazione nella quale,

consapevole di rappresentare nello svolgimento della funzione la F.I.S.E., attesta di rispettare tutte le norme e i regolamenti F.I.S.E. ed in particolare le Norme di Comportamento F.I.S.E., il Codice di Comportamento C.O.N.I., le norme per il benessere del cavallo, analogamente a quanto richiesto dalla F.E.I..

69.10 E' personale responsabilità di ciascun Ufficiale di Gara verificare, prima dell'accettazione dell'incarico in una manifestazione, se possano esservi cause di conflitto di interesse. In caso di sussistenza l'Ufficiale di Gara deve provvedere con tempestività a declinare l'invito a svolgere il proprio ruolo.

69.11 Ove il conflitto di interessi emergesse successivamente all'accettazione dell'incarico, l'Ufficiale di Gara deve comunicare con tempestività al soggetto che ha effettuato la designazione l'indifferibile necessità di sostituzione; deve in ogni caso astenersi dal prendere parte alla manifestazione.

69.12 L'ufficiale di gara che, senza preavviso e giustificato motivo, si dovesse assentare in tre giornate di gara in differenti manifestazioni – anche non consecutive - cui è stato designato e per le quali abbia accettato l'incarico nei termini e forme previste, è sospeso dall'attività per sei mesi. Il Presidente di Giuria dà specifica notizia dell'assenza e dell'eventuale giustificazione nella propria Relazione.

TITOLO II

ACCESSO AL RUOLO

Art. 70 - Requisiti per accedere all'iter formativo degli Ufficiali di Gara

70.1 Per accedere all'iter formativo degli Ufficiali di Gara è necessario che il candidato possegga i seguenti requisiti:

a) essere di età non inferiore ai 25 anni;
b) essere cittadino italiano o essere residente stabilmente in Italia da almeno tre anni;
c) possedere un diploma di scuola secondaria di secondo grado;
d) non avere riportato condanne per delitti dolosi passati in giudicato superiori ad un anno di reclusione;
e) non avere subito squalifiche e/o inibizioni superiori ad un anno da parte del CONI, della F.I.S.E., di altra Federazione Sportiva Nazionale, di una Disciplina Sportiva Associata o di un Ente di Promozione Sportiva;

f) essere stato in possesso almeno di Autorizzazione a montare 1° Grado Discipline Olimpiche, Attacchi, Endurance o titolo equipollente per le altre discipline, salva differente regolamentazione di specifiche discipline.

70.2 L'accertamento della mancanza anche di uno solo di questi requisiti anche successivo alla nomina comporterà l'immediata decadenza da ogni qualifica acquisita e la cancellazione dal ruolo. Il requisito di cui alle precedenti lettere punti c), f) non sono richiesti per coloro che sono già abilitati ai ruoli federali al momento dell'adozione del presente regolamento.

70.3 Il possesso dei suindicati requisiti, unitamente alla richiesta di partecipazione alla formazione per Ufficiale di Gara, dovrà essere:

1) comprovato dalla consegna di documentazione idonea ad attestarli;
2) auto certificato relativamente ai soli requisiti di cui alle precedenti lettere d), e) (tutte le autocertificazioni rilasciate nella forma di Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e ss.mm. devono essere accompagnate dal documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore).

70.4 Il venir meno successivamente all'accesso al primo livello del ruolo di uno qualsiasi degli elencati requisiti, comporteranno la decadenza dall'iscrizione al Ruolo degli Ufficiali di Gara e la definitiva perdita della qualifica.

Art. 71 - Livelli di qualifiche degli Ufficiali di Gara

71.1 <u>Candidato Ufficiale di Gara</u>

71.1.1 Coloro che intendano intraprendere il percorso di formazione per la qualifica ad Ufficiale di Gara di una delle specifiche categorie sono tenuti a presentare domanda alla F.I.S.E. accompagnata dalla documentazione di cui al precedente articolo.

71.1.2 Nella domanda deve essere precisato per quale tipologia di Ufficiale di Gara e disciplina il candidato intende formarsi, illustrando con un proprio curriculum le esperienze personali, professionali e l'attività svolta nel settore degli sport equestri.

71.1.3 F.I.S.E. organizza periodicamente, sulla base delle richieste ricevute e delle esigenze rilevate, corsi di formazione per le specifiche tipologie di Ufficiali di Gara.

71.1.4 Il Candidato dopo aver seguito il percorso di formazione è ammesso al percorso degli affiancamenti sul campo.

71.1.5 Dopo un adeguato periodo e numero di affiancamenti secondo specifici programmi approvati dal Consiglio Federale, il Candidato Ufficiale di Gara (per tipologia e disciplina) è valutato in apposita sessione di esami, e, qualora ritenuto idoneo, è nominato Ufficiale di Gara di 1° livello per specifica tipologia e disciplina.

71.1.6 Si rinvia agli specifici Regolamenti di ciascuna disciplina per la definizione delle modalità e dei programmi del percorso formativo, per eventuali requisiti aggiuntivi e per la modalità di svolgimento del praticantato e/o degli affiancamenti.

71.2 Ufficiale di Gara di 1° livello

71.2.1 Questa qualifica è conferita a coloro i quali hanno completato gli affiancamenti e superato lo specifico esame effettuato in coerenza ai principi dettati dagli specifici regolamenti di disciplina.

71.2.2 Operano nelle manifestazioni di livello regionale e/o parificate come tali dagli specifici Regolamenti della specifica disciplina.

71.2.3 Trascorso il periodo di tempo stabilito dal singolo regolamento di disciplina e acquisite le esperienze ivi previste, permanendo il possesso dei prescritti requisiti, l'Ufficiale di Gara di 1° livello potrà richiedere a F.I.S.E. di essere ammesso alla partecipazione al corso di qualificazione appositamente organizzato da F.I.S.E. ed a sostenere gli esami per Ufficiale di Gara Nazionale.

71.3 Ufficiale di Gara Nazionale

71.3.1 Questa qualifica è conferita agli Ufficiali di Gara che hanno superato lo specifico iter formativo e lo specifico esame effettuato in coerenza ai principi dettati dagli specifici regolamenti di disciplina.

71.3.2 Operano nelle manifestazioni di livello nazionale.

71.4 Ufficiale di Gara Internazionale

71.4.1 Questa qualifica è conferita dalla Federazione Equestre Internazionale – F.E.I. secondo specifica regolamentazione della stessa F.E.I..

71.5 Ufficiale di Gara Fuori Ruolo

71.5.1 A questa categoria appartengono gli Ufficiali di Gara Regionali e Nazionali, che negli ultimi due anni solari abbiano operato complessivamente in meno di 8 giornate di gara e non abbiano preso parte ciascun anno ad almeno una delle sessioni di aggiornamento previste dai programmi di formazione continua degli Ufficiali di Gara approvati dal Consiglio Federale, fra quelle tenute nella regione di residenza o in altra regione.

71.5.2 All'Ufficiale di Gara – al solo fine del mantenimento dell'operatività qualora non sia chiamato ad operare - è consentito prendere parte a titolo volontario e senza indennità, sino a 4 giornate di gara all'anno, richiedendo l'autorizzazione a parteciparvi alla Commissione di Dipartimento competente per Disciplina, che comunica detta autorizzazione al Presidente di Giuria o al Delegato Tecnico (CCE) della manifestazione ed al Comitato Organizzatore.

71.5.3 Il Presidente di Giuria o il Delegato Tecnico (CCE) certifica la presenza per l'intera durata della manifestazione di detto Ufficiale di Gara autorizzato, facendone espressa menzione nella Relazione.

71.5.4 La Commissione di Dipartimento competente per Disciplina propone al Consiglio Federale la decadenza dalla qualifica di Ufficiale di Gara qualora accerti l'essere venuti meno i requisiti richiesti e/o l'essersi verificata l'inattività ai sensi dei commi precedenti.

71.5.5 Gli Ufficiali di Gara posti Fuori Ruolo possono rientrare nel ruolo operativo facendone richiesta alla Commissione di Dipartimento competente per Disciplina. L'Ufficiale di Gara Fuori Ruolo viene ammesso a sostenere un corso di aggiornamento ed un colloquio; subordinatamente all'esito positivo di tale iter di riammissione, effettuato in coerenza agli indirizzi del Consiglio Federale, l'Ufficiale di Gara può essere reinserito nel ruolo.

71.6 Ufficiale di Gara Benemerito

71.6.1 A questa categoria appartengono gli Ufficiali di Gara che abbiano compiuto il 75° anno di età.

71.6.2 I Benemeriti, sino all'80° anno di età, possono:

a) far parte della Commissione di Dipartimento competente per Disciplina,
b) possono essere nominati Referenti Regionali,
c) possono avere affidati incarichi in attività di formazione.

71.6.3 In nessun caso e senza alcuna eccezione potranno prestare attività di servizio come Ufficiali di Gara nelle manifestazioni sportive.

71.7 Nel caso di un curriculum tecnico-agonistico particolarmente significativo nelle diverse discipline, l'iter formativo per conseguire la qualifica di Ufficiale di Gara è disciplinata nei regolamenti della specifica disciplina. Oltre ai requisiti previsti in detti particolari regolamenti, i requisiti sono:

a) età minima 45 anni;
b) requisiti di cui all'art. 70.1 b), d), e), f);
c) curriculum tecnico-agonistico particolarmente significativo che ricomprenda partecipazione a Olimpiadi e/o Campionati del Mondo e/o Campionati Europei come individuale e/o come componente della rappresentativa nazionale.

Art. 72 - Cessazione della qualifica di Ufficiale di Gara

72.1 Un Ufficiale di Gara cessa dalla qualifica per:

a) dimissioni;
b) aver riportato condanne per delitti dolosi passate in giudicato superiori ad un anno di reclusione;
c) aver riportato da parte del CONI o della F.I.S.E. o di altra Federazione Sportiva squalifiche o inibizioni per un periodo di tempo complessivamente superiore ad un anno;
d) aver compiuto il 75mo anno di età; in tal caso l'Ufficiale di Gara diviene Benemerito ai sensi dell'art 71.6 che precede;
e) venir meno di uno qualsiasi dei requisiti di cui all'art. 70.1.

Art. 73 - Aspettativa dal Ruolo per Ufficiale di Gara

73.1 L'Ufficiale di Gara che, per motivi di carica militare e/o di intensa attività professionale e/o lavorativa e/o di salute, non possa dare disponibilità a svolgere il ruolo per un determinato periodo di tempo, deve anticipatamente presentare motivata richiesta alla Commissione di Dipartimento competente per Disciplina di essere posto in aspettativa.

73.2 La Commissione di Dipartimento competente per Disciplina provvede ad inserire il nominativo dell'Ufficiale di Gara nell'elenco degli Ufficiali di Gara Fuori Ruolo, con la dicitura "in aspettativa", dandone comunicazione ai Referenti Regionali degli Ufficiali di Gara. L'aspettativa può essere richiesta per un periodo massimo di 2 anni.

73.3 Prima dello scadere del termine l'Ufficiale di Gara Fuori Ruolo "in aspettativa" deve comunicare Commissione di Dipartimento competente per Disciplina se siano cessate o permangano le cause ostative allo svolgimento del ruolo.

73.4 Qualora nella comunicazione sia indicata la cessazione delle cause ostative, l'Ufficiale di Gara deve effettuare un affiancamento in manifestazione sportiva con le modalità ed autorizzazioni di cui ai punti 71.5.2 e 71.5.3.

73.5 Preso atto del regolare svolgimento del prescritto affiancamento, la Commissione di Dipartimento competente per Disciplina dispone la riammissione nel Ruolo dandone comunicazioni ai Referenti Regionali.

73.6 Per gli Ufficiali di Gara impegnati in cariche federali si applicano le disposizioni relative alle incompatibilità di cui alle specifiche previsioni del presente Regolamento Generale.

73.7 I Presidenti e i Consiglieri regionali non possono operare nella propria regione in competizioni considerate Manifestazioni di Interesse Federale o di Interesse Regionale in base al calendario.

73.8 Il Presidente e i Consiglieri Federali non possono operare per tutta la durata del mandato.

Art. 74 - Esami per l'acquisizione della qualifica di Ufficiale di Gara

74.1 Al fine di acquisire le qualifiche di Ufficiale di Gara Regionale o Nazionale il candidato Ufficiale di Gara o l'Ufficiale di Gara Regionale dopo aver frequentato e completato il percorso di formazione effettuato in coerenza agli indirizzi del Consiglio Federale, deve sostenere e superare l'esame finale.

74.2 La Commissione esaminatrice è composta da uno Componenti della Commissione di Dipartimento competente per Disciplina e da due altri componenti, tutti scelti dal Consiglio Federale.

74.3 Tutti i componenti della Commissione esaminatrice sono nominati dal Consiglio Federale tra i Giudici Nazionali di Ruolo o Benemeriti e tra altri soggetti di comprovata esperienza e capacità nella disciplina per cui i candidati sostengono l'esame.

74.4 La Commissione di Dipartimento competente per Disciplina, tramite gli uffici deputati, svolge una preliminare verifica con l'ausilio degli archivi informatici federali per l'accertamento del corretto completamento dell'iter formativo dei candidati Ufficiali di Gara Regionale (per l'esame a Ufficiale di Gara Regionale) e dell'Ufficiale di Gara Regionale (per l'esame a Ufficiale di Gara Nazionale).

74.5 Le sessioni di esami si tengono presso la sede della Federazione o presso altra sede individuata dal Consiglio Federale, che provvede con apposita delibera a convocare la sessione di esami, stabilendone data ed orario.

74.6 Il Consiglio Federale avrà cura di indire almeno una sessione annuale di esami per Giudici di 1° livello ed una per Giudici Nazionali di ogni disciplina.

74.7 In caso di mancato superamento della prova di esame, il candidato Ufficiale di Gara di 1° livello (per l'esame a Ufficiale di Gara di 1° livello) o l'Ufficiale di Gara di 1° livello (per l'esame a Ufficiale di Gara Nazionale) può ripresentarsi un massimo di due ulteriori volte agli esami, dopo aver preso parte ad un ulteriore completo percorso di formazione, effettuato in coerenza agli indirizzi del Consiglio Federale.

74.8 Trascorso il periodo di tempo stabilito dal singolo regolamento di disciplina e acquisite le esperienze ivi previste, l'Ufficiale di Gara di 1° livello, previa presentazione di istanza attestante con autocertificazione i propri dati ed accompagnata dai documenti comprovanti i prescritti requisiti e l'attestazione di frequenza ad almeno un corso di aggiornamento per anno solare nel biennio, l'Ufficiale di Gara di 1° livello può presentare domanda alla F.I.S.E. per chiedere l'ammissione al percorso formativo di Ufficiale di Gara Nazionale e alla relativa sessione di esame.

74.9 Anche per tale esame, valgono in caso di mancato superamento le disposizioni di cui al punto che precede.

74.10 La prova di esame sia per la qualifica ad Ufficiale di Gara di 1° livello sia per la qualifica ad Ufficiale di Gara Nazionale si articola in:

- test scritto su tematiche affrontate nel percorso di formazione e sui regolamenti federali (sono ammesse massimo 5 risposte errate su 25 quesiti);
- il superamento del test scritto consente l'accesso al colloquio orale che verte sui regolamenti federali e sul regolamento specifico di disciplina.

74.11 Il superamento della prova di esame comporta l'acquisizione della qualifica.

74.12 Il candidato Ufficiale di Gara di 1° livello (per l'esame a Ufficiale di Gara Regionale) o l'Ufficiale di Gara di 1° livello (per l'esame a Ufficiale di Gara Nazionale) che non superi il secondo tentativo di esame di cui al precedente art. 74.7 non può ulteriormente candidarsi per l'acquisizione della qualifica.

74.13 I Regolamenti di ciascuna Disciplina possono meglio definire modalità e svolgimento di qualificazioni ed esami.

TITOLO III

PRESIDENTE DI GIURIA

Art. 75 - Presidente di Giuria: norma generale - rappresentanza della F.I.S.E. - coordinamento delle manifestazioni

75.1 Quanto previsto e statuito nel presente Titolo per il Presidente di Giuria, si applica per analogia ed in quanto compatibile, al Delegato Tecnico (CCE), all'Ispettore, all'Arbitro e ad ogni altra figura di Ufficiale di Gara che abbia la massima responsabilità per gli aspetti sportivi nella manifestazione, nella partita o altro tipo di gara che in coerenza agli specifici Regolamenti della disciplina.

75.2 La F.I.S.E. per la gestione degli aspetti sportivi nella singola manifestazione è rappresentata dal Presidente di Giuria.

75.3 Il Presidente di Giuria ha il compito di coordinare gli aspetti sportivi e regolamentari della manifestazione, di curare l'osservanza del regolamento della manifestazione e di tutti i regolamenti applicabili.

75.4 Vigila, altresì, in termini di puntuale applicazione dei regolamenti l'operato e/o l'attività funzionale all'organizzazione e allo svolgimento delle manifestazioni sportive effettuata dai Direttori di Campo, Disegnatori di Percorso, Steward e/o Giudice addetto al campo prova, Veterinari, Segreterie di Concorso, Segretari di Giuria, Segretario/Speaker, Cronometristi.

75.5 Vigila sulla corretta assegnazione degli eventuali premi in denaro determinati dalla classifica della gara.

75.6 Il Presidente di Giuria ha la responsabilità apicale per gli aspetti sportivi e regolamentari della manifestazione.

75.7 Il Presidente di Giuria deve tenere un comportamento esemplare, anche per gli altri Ufficiali di Gara, componenti della Giuria, per:
- equilibrio e self control;
- capacità tecnica nel ruolo;
- esperienza;
- spiccata personalità, habitus morale e attitudine al coordinamento di lavoro in team;
- disponibilità, cortesia, pacatezza nei modi e nei toni,
- serena autorevolezza.

75.8 È presupposto indispensabile che l'atteggiamento del Presidente di Giuria sia fortemente improntato alla disponibilità e allo spirito di servizio per lo sport.

75.9 E' obiettivo e finalità fondamentale di F.I.S.E. e, conseguentemente, deve essere obiettivo e finalità fondamentale per il Presidente di Giuria che la rappresenta nella gestione e nello svolgimento della manifestazione, garantire ad ogni evento sportivo

professionalità, qualità e corretto spirito agonistico affinché la manifestazione si svolga in un clima di serenità e di rispetto tra i concorrenti, gli Istruttori e i tesserati, anche minori di età, e i genitori degli stessi che a vario titolo vi partecipano.

75.10 Per il perseguimento di tale obbiettivo e per l'ottimale svolgimento e riuscita della manifestazione, il Presidente di Giuria vigila con attenzione sull'operato specifico degli Ufficiali di Gara componenti della Giuria, impegnati nella manifestazione, coordinandone l'attività, assegnando, ove utile, i ruoli, stabilendo l'avvicendamento nelle varie funzioni e garantendo eventuali necessarie pause.

75.11 E' cura ed obbligo del Comitato Organizzatore, degli Ufficiali di Gara componenti la Giuria, del Direttore di Campo, del Disegnatore di Percorso, della Segreteria di Concorso, dei Cronometristi informare il Presidente di Giuria di ogni problematica, esigenza, opportunità, onde poter consentire al Presidente di Giuria di adottare le opportune decisioni e dirigere in armonia tutta la manifestazione.

75.12 Nello svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo, il Presidente di Giuria deve, comunque, rispettare le sfere di responsabilità e le competenze specifiche del Comitato Organizzatore, degli Ufficiali di Gara componenti la Giuria, del Direttore di Campo, del Disegnatore di Percorso, della Segreteria di Concorso, del Segretario/Speaker e dei Cronometristi.

75.13 Come prescritto per gli Ufficiali di Gara, anche al Presidente di Giuria è richiesta puntuale ed integrale applicazione dei regolamenti, senza interpretazioni e/o applicazioni estensive e/o analogiche, fatti salvi casi in cui emergano lacune, o conflitti fra differenti norme regolamentari, o simili, che impongano comunque una decisione per consentire la conduzione della manifestazione.

75.14 Si applicano in questo caso le disposizioni di cui all'art. 68.5 del presente Regolamento Generale.

75.15 Tutte le decisioni della Giuria devono essere sempre assunte a maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità é determinante il voto del Presidente di Giuria.

75.16 Il Presidente di Giuria, previa eventuale riunione di coordinamento, assegna agli Ufficiali di Gara, componenti la Giuria, le varie mansioni in coerenza alla specifica funzione rivestita e per il miglior svolgimento della manifestazione, cura personalmente i rapporti con il Comitato Organizzatore, con il Direttore di Campo, con il Disegnatore di Percorso, con la Segreteria di Concorso, con il Segretario di Giuria, con il Segretario/Speaker e con i Cronometristi per il rispetto delle norme regolamentari.

Art. 76 – Requisiti per la nomina e il mantenimento della qualifica di Presidente di Giuria ATTENZIONE: TALE NORMA VARRA' PER LA SOLA DISCIPLINA DEL SALTO OSTACOLI E VERRA' TRASFERITO NEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

76.1 Il Presidente di Giuria è incaricato e nominato dalla Federazione tra gli Ufficiali di Gara Nazionali che, avendo i requisiti indicati al punto che segue, abbiano esercitato, contestualmente al rinnovo del tesseramento, l'opzione di svolgere esclusivamente la funzione di Presidente di Giuria per due anni solari. La Commissione di Dipartimento competente per Disciplina sollecita Ufficiali di Gara che si sono distinti per esperienza e capacità nella gestione della qualifica ad optare tale funzione. La Commissione di Dipartimento competente per Disciplina valuta le opzioni ricevute e redige annualmente una proposta di elenco di Ufficiali di Gara che hanno esercitato l'opzione, in numero congruo a garantire ampia rotazione. Detta proposta di elenco è trasmessa al Consiglio Federale che delibera il Ruolo dei Presidenti di Giuria.

76.2 Esercitata l'opzione di Presidente di Giuria, l'Ufficiale di Gara non può svolgere per due l'anni solari altre funzione e/o servizi se non quella opzionata.

76.3 L'opzione può essere esercitata dagli Ufficiali di Gara Nazionali che abbiano i seguenti requisiti:

a) essere Ufficiale di Gara nazionale da almeno 5 anni;
b) curriculum di esperienze attive e continuative maturate in concorsi e gare, come puntualmente definiti dai Regolamenti di ogni specifica disciplina.

76.4 I requisiti per il mantenimento della qualifica di Presidente di Giuria sono:

a) età massima 75 anni;
b) aver partecipato alle sessioni di aggiornamento previste dai programmi di formazione continua degli Ufficiali di Gara, approvati dal Consiglio Federale;
c) accettazione dell'incarico a presiedere Giurie almeno 2 volte l'anno per almeno 4 giornate gara.

76.5 Nel primo anno di applicazione del presente Regolamento, ogni Commissione di Dipartimento competente per Disciplina provvedono a definire ed implementare l'elenco degli Ufficiali di Gara abilitati alla funzione di Presidente di Giuria in relazione alle opzioni esercitate e al numero complessivo degli Ufficiali di Gara della disciplina stessa.

Art. 77 - Relazione sulla manifestazione

77.1 Il Presidente di Giuria provvede ad inviare entro e non oltre il terzo giorno successivo alla conclusione della manifestazione, la "Relazione del Presidente di Giuria sulla manifestazione" nel formato predisposto nel sistema "Concorsi on-line" o equivalente per le altre discipline non olimpiche, provvedendo a fornire tutti i dati richiesti nell'apposito format.

77.2 Detta Relazione viene contestualmente inviata, mediante il sistema informatico, al Comitato Organizzatore, al Comitato Regionale sul cui territorio si è svolta la manifestazione e alla Commissione di Dipartimento competente per Disciplina.

77.3 Il Presidente di Giuria deve completare tutti i campi previsti e provvedere nella parte relazionale ad indicare senza omissioni ogni fatto e/o circostanza significativa e/o anomala verificatasi durante la manifestazione, dettagliando ogni accadimento e indicandone la motivazione. In particolare (elenco indicativo e non esaustivo) devono essere indicati:

a) fattispecie verificatesi che abbiano richiesto interpretazioni dei Regolamenti, applicazioni estensive e/o analogiche a causa dell'emergere di lacune o conflitti fra differenti norme regolamentari o simili e che abbiano imposto comunque una decisione del Presidente di Giuria. Ciò in particolare affinché i competenti organi federali opportunamente relazionati ed anche su attivazione della Commissione di Dipartimento competente per Disciplina provvedano a colmare le evidenziate lacune e a risolvere i conflitti emersi fra norme o, comunque, a sanare la necessità emersa. Tale parte della Relazione del Presidente di Giuria è inviata dal sistema informatico esclusivamente al Presidente F.I.S.E., alla Commissione di Dipartimento competente per Disciplina e al Direttore Sportivo competente per disciplina;
b) comportamenti non consoni ai regolamenti eventualmente tenuti da Ufficiali di Gara, Direttori di Campo, Disegnatori di Percorso, Segreteria di Concorso, Segretario di Giuria, Cronometristi, Segretario/Speaker, rappresentanti del Comitato Organizzatore, Veterinari, addetti ai Servizi e al conseguente provvedimento assunto;
c) comportamenti non consoni ai regolamenti eventualmente tenuti da cavalieri, Istruttori, Tecnici, proprietari, dirigenti di affiliati o tesserati F.I.S.E. comunque coinvolti nello svolgimento della manifestazione e al conseguente provvedimento assunto;
d) comportamenti non consoni al corretto svolgimento della manifestazione tenuti da soggetti non tesserati, anche nel caso non sia stata possibile la loro identificazione;
e) redigere nel dettaglio la "scheda valutativa", esprimendo un giudizio su tutti gli Ufficiali di Gara, componenti la Giuria, su Direttori di Campo, Disegnatori di Percorso, Segreteria di Concorso, Segretario di Giuria, Cronometristi, Segretario/Speaker, Comitato Organizzatore, con particolare attenzione alla corretta gestione dei ruoli, alla coerenza dei comportamenti ispirati ai principi enunciati nel presente regolamento, allo spirito di servizio cui è stato improntata la funzione svolta, alla corretta adozione di divisa regolamentare e ad ogni altro aspetto di cui si ritiene utile dare informativa. Tale parte della Relazione del Presidente di Giuria è inviata dal sistema informatico esclusivamente alla

Commissione di Dipartimento competente per Disciplina e al Direttore Sportivo competente per disciplina;

f) segnalare eventuali conflitti di interesse di Ufficiali di Gara in servizio nella manifestazione di cui si è venuti a conoscenza e le eventuali determinazioni assunte in merito alla relativa gestione;

g) segnalare eventuali assenze di Ufficiali di Gara e relative giustificazioni se fornite;

h) riportare i dati relativi al numero degli iscritti, numero dei percorsi, gare o partite effettuate, delle quote di iscrizioni incassate, delle quote di spettanze F.I.S.E. determinate.

77.4 Qualora il Presidente di Giuria nella sua Relazione riporti fatti e/o circostanze che possano integrare comportamenti di rilevanza disciplinare in base alle norme federali vigenti, deve inoltrare la Relazione agli Organi di Giustizia competenti.

TITOLO IV

ATTIVITA' DI COORDINAMENTO ED INDIRIZZO

DEGLI UFFICIALI DI GARA E

COMMISSIONE NAZIONALE UFFICIALI DI GARA (CNUG)

Art. 78 - Coordinamento ed indirizzo

78.1 L'attività degli Ufficiali di Gara nelle manifestazioni di ciascuna disciplina è coordinata ed indirizzata dalla Commissione di Dipartimento competente per Disciplina.

78.2 Gli Ufficiali di Gara qualora componenti la Commissione di Dipartimento competente per Disciplina non possono, nel periodo in cui sono componenti della stessa, essere indicati dalla Commissione di Dipartimento competente per Disciplina quali Ufficiali di Gara per esercitare funzioni in manifestazioni nazionali.

78.3 Possono esercitare funzioni di Ufficiali di Gara in manifestazioni di Interesse Federale o in manifestazioni internazionali.

78.4 Possono essere designati Delegati F.I.S.E. di cui all'art. 139 Regolamento Generale.

Art. 79 - Funzioni e competenze della Commissione di Dipartimento competente per Disciplina in merito agli Ufficiali di Gara

79.1 La Commissione di Dipartimento competente per Disciplina coadiuva il Consiglio Federale e contribuisce specificamente all'attività di formazione, alla gestione dei ruoli e alla puntuale verifica degli incarichi svolti da tutti gli Ufficiali di Gara nelle manifestazioni che si svolgono in Italia e/o comunque sotto l'egida F.I.S.E..

79.2 La Commissione di Dipartimento competente per Disciplina opera anche con funzioni consultive e propositive per il Consiglio Federale con le seguenti competenze:

- designare Presidente di Giuria e Commissari (Steward) per tutte le manifestazioni della Disciplina;
- proporre al Consiglio Federale una rosa non vincolante di nominativi tra i quali individuare gli Ufficiali di Gara per le manifestazioni di Interesse Federale;
- effettuare puntuale controllo settimanale di tutte le Relazioni dei Presidenti di Giurie della Disciplina delle manifestazioni sportive svoltesi sul territorio nazionale;
- vigilare sulla condotta degli Ufficiali di Gara della Disciplina, provvedendo a segnalare, entro i termini previsti dai regolamenti, agli Organi di Giustizia Federali e per conoscenza al Consiglio Federale, fatti e/o circostanze che possano integrare comportamenti disciplinarmente rilevanti in base alle norme federali vigenti;
- segnalare, entro i termini previsti dai regolamenti, agli Organi di Giustizia competenti e per conoscenza al Consiglio Federale, l'Ufficiale di Gara che sia reso responsabile di comportamenti non adeguati allo svolgimento del ruolo e disciplinarmente rilevanti;
- esprimere parere, anche in forma individuale, su problematiche interpretative relative a fattispecie, non ricomprese nei regolamenti e/o non adeguatamente regolamentate e/o non espressamente riconducibili alle norme in vigore e/o di dubbia o equivoca interpretazione allorquando segnalate dagli Ufficiali di Gara o dai Referenti Regionali. Tale fattispecie oggetto di parere interpretativo è poi valutata collegialmente da parte della Commissione di Dipartimento che cura di proporre al Consiglio Federale alla prima seduta utile la modifica da apportare allo specifico Regolamento per l'opportuna integrazione e/o per meglio normare quanto oggetto di dubbio interpretativo, consentendo che fattispecie analoghe vengano regolamentate in maniera uniforme.

79.3 Al fine di procedere alle designazioni di cui all'art. 79.2 primo capoverso, il Consiglio Federale all'atto della nomina di ciascuna Commissione di Dipartimento competente per Disciplina individua i componenti con funzioni di "designatori". Tali componenti sono nominati in un numero variabile massimo di tre, in funzione dell'impegno determinato dalla quantità di manifestazioni che si svolgono annualmente nella disciplina. A tali componenti è affidata anche la responsabilità della verifica delle Relazioni dei Presidenti di Giuria e di ogni attività ulteriore relativa alla gestione di

problematiche connesse a Giurie e a Ufficiali di Gara. Laddove emergessero fattispecie rilevanti per complessità e/o importanza i Designatori coinvolgono il plenum della Commissione di Dipartimento competente per Disciplina.

Art. 80 - Commissione Nazionale Ufficiali di Gara (CNUG)

80.1 L'attività degli Ufficiali di Gara è indirizzata dalla Commissione Nazionale Ufficiali di Gara (in sigla CNUG) ed è presieduta dal Direttore Sportivo delle Discipline Olimpiche e composta dagli altri Direttori Sportivi, e da uno dei componenti per ogni Commissione di Dipartimento competente per Disciplina cui sono affidate funzioni di Designatore.

80.2 I componenti della Commissione, così identificati, sono nominati per ogni anno solare dal Consiglio Federale.

80.3 La Commissione opera sempre collegialmente anche in videoconferenza, skype, conference call o forme analoghe di comunicazione e delibera a maggioranza dei propri componenti.

Art. 81 - Funzioni e competenze della Commissione Nazionale Ufficiali di Gara (CNUG)

81.1 La Commissione Nazionale Ufficiali di Gara coadiuva il Consiglio Federale e contribuisce specificamente all'attività di formazione, e alla gestione dei ruoli degli Ufficiali di Gara.

81.2 La CNUG opera con funzioni consultive e propositive per il Consiglio Federale con le seguenti competenze:

- disciplinare la preparazione tecnica degli Ufficiali di Gara al fine di un costante miglioramento;
- promuovere l'organizzazione e la partecipazione degli Ufficiali di Gara ad appositi stage di formazione ed aggiornamento tenuti da docenti inseriti in apposito elenco gestito ed aggiornato dalla F.I.S.E. per il mantenimento delle abilitazioni di Ufficiale di Gara Regionale o Nazionale, tenendo conto delle istanze provenienti dal territorio attraverso i Referenti Regionali;
- esaminare e valutare il possesso e la regolarità dei requisiti dei richiedenti all'ammissione ai corsi per Candidato Ufficiale di Gara Regionale e per Ufficiale di Gara Nazionale;
- promuovere e/o curare la predisposizione di pubblicazioni tecniche con finalità formative e di aggiornamento;
- promuovere ogni altra iniziativa mirata al miglioramento tecnico degli Ufficiali di Gara sottoponendo tali iniziative al Consiglio Federale;
- proporre al Consiglio Federale l'indizione di sessioni di esami per l'abilitazione degli Ufficiali di Gara Regionale e Nazionale;

- aggiornare i fascicoli personali degli Ufficiali di Gara anche con le statistiche dell'attività svolta;
- predisporre (entro il 31 gennaio) di ogni anno l'aggiornamento dei Ruoli degli Ufficiali di Gara e vigilare affinché tale elenco aggiornato sia puntualmente pubblicato sul sito F.I.S.E;
- vigilare che i Referenti Regionali provvedano a far pubblicare l'elenco aggiornato degli Ufficiali di Gara con residenza sportiva nel relativo territorio sui siti dei Comitati Regionali;
- promuovere l'istituzione di corsi per docenti da abilitare quali formatori e/o esaminatori degli Ufficiali di Gara;
- istituire e mantenere aggiornato l'elenco dei docenti abilitati alla preparazione per gli esami di Ufficiale di Gara e vigilare affinché detto elenco aggiornato sia puntualmente pubblicato sul sito F.I.S.E.;
- promuovere periodicamente corsi di aggiornamento per i Referenti Regionali;
- verificare che i Referenti Regionali organizzino corsi di aggiornamento per gli Ufficiali di Gara residenti nella Regione, anche presso le sedi dei Comitati Regionali, privilegiando l'esame di tematiche afferenti le modifiche regolamentari e il confronto su questioni di interesse della categoria nonché l'identificazione e la diffusione di linee guida per l'omogeneità nei comportamenti nello svolgimento del ruolo.

81.3 Le attività della CNUG dovranno essere organizzate e gestite con adeguato e prudente utilizzo delle risorse finanziarie stanziate dal Consiglio Federale.

81.4 I componenti la CNUG operano senza compenso a titolo onorifico.

Art. 82 - Convocazione delle riunioni e funzionamento della CNUG

82.1 La Commissione Nazionale Ufficiali di Gara si riunisce in forma collegiale almeno 2 volte l'anno, anche in video o teleconferenza, su convocazione del Presidente della CNUG o del Presidente Federale o su richiesta motivata, con proposta di ordine del giorno, avanzata da almeno la metà dei propri componenti.

82.2 Alle riunioni sono invitati, anche in modalità di teleconferenza, un rappresentante dei Direttori di Campo, un rappresentante dei Disegnatori di percorso e un rappresentante delle Segreterie di Concorso, nominati dal Consiglio Federale ed eventuali altri soggetti che possano avere competenze specifiche in riferimento ai temi trattati all'O.d.G. di ogni singola riunione con funzioni consultive, che presteranno la propria consulenza a titolo onorifico.

82.3 Per la convocazione, la validità, ed il funzionamento delle riunioni della CNUG si applicano per quanto compatibili le norme sul Consiglio Federale.

TITOLO V

REFERENTI REGIONALI

Art. 83 - Referenti Regionali degli Ufficiali di Gara

83.1 Gli Ufficiali di Gara sono rappresentati e coordinati in ogni Regione da un Referente, scelto nell'ambito dei Ufficiali di Gara Nazionali delle Discipline Olimpiche con almeno 5 anni di anzianità o degli Ufficiali di Gara Benemeriti che abbiano preferibilmente residenza sportiva nella regione da almeno un anno che non siano componenti della Commissione di Dipartimento competente per Disciplina.

83.2 Il Referente Regionale viene nominato annualmente dal Consiglio Federale su proposta del Consiglio Regionale di competenza e previa acquisizione di motivato parere della CNUG.

83.3 Il mandato del Referente Regionale coincide con l'anno solare.

83.4 Il Referente Regionale può essere affiancato, nei Comitati Regionali in cui è maggiore l'attività sportiva in specifiche discipline, da un Coadiutore della disciplina maggiormente praticata; anche i Coadiutori devono essere proposti entro il mese di novembre di ogni anno dal Consiglio Regionale e nominati dal Consiglio Federale, previa acquisizione di motivato parere della CNUG.

83.5 Il Coadiutori del Referente Regionale é scelto con i criteri di cui ai precedenti punti 80.1, 80.2 e 80.3.

83.6 Referenti Regionali ed eventuali Coadiutori operano senza compenso a titolo onorifico.

Art. 84 - Funzioni del Referente Regionale degli Ufficiali di Gara

84.1 Il Referente Regionale degli Ufficiali di Gara:

a) coordina e disciplina l'attività degli Ufficiali di Gara nella Regione di competenza;
b) collabora con la Commissione di Dipartimento competente per Disciplina al fine di garantire le nomine degli Ufficiali di Gara nelle manifestazioni sportive che si svolgono nella Regione di competenza;
c) riunisce gli Ufficiali di Gara della Regione di competenza almeno due volte l'anno, e comunque qualora intervengano significative modifiche ed innovazioni regolamentari, organizzando una sessione di aggiornamento nelle forme previste dai programmi di formazione continua degli Ufficiali di Gara approvati dal Consiglio Federale;
d) partecipa ai corsi di aggiornamento ed alle riunioni indette dalla Commissione di Dipartimento competente per Disciplina e/o dalla CNUG per Referenti Regionali;

e) provvede a mantenere aggiornati i Ruoli degli Ufficiali di Gara in attività, degli Ufficiali di Gara Fuori Ruolo e degli Ufficiali di Gara Benemeriti, trasmettendoli al Comitato Regionale di competenza che provvede tempestivamente alla pubblicazione sul proprio sito;
f) propone al Consiglio Regionale rose non vincolanti di nominativi per le designazioni delle Giurie di competenza di questo, avendo cura di garantire ampio coinvolgimento a rotazione di tutti gli Ufficiali di Gara nei Ruoli;
g) esamina settimanalmente le relazioni dei Presidenti di Giuria delle manifestazioni sportive svoltesi sul territorio regionale e segnala alla Commissione di Dipartimento competente per Disciplina, e al competente Consiglio Regionale, gli Ufficiali di Gara che si fossero resi responsabili di comportamenti non consoni al proprio ruolo ed in violazione alle normative federali;
h) sulla base delle proprie rilevazioni, delle relazioni dei Presidenti di Giuria, delle segnalazioni del singolo Ufficiale di Gara o comunque pervenute da terzi soggetti, ove ritenute degne di interesse, segnala al Consiglio Federale e alla Commissione di Dipartimento competente per Disciplina problematiche, disfunzioni, contraddizioni, incongruenze che appaiono emergere nell'applicazione dei regolamenti.

TITOLO VI

NOMINE UFFICIALI DI GARA

Art. 85 - Procedure e modalità per la nomina degli Ufficiali di Gara nelle singole manifestazioni

85.1 Al fine di procedere all'individuazione dei nominativi del Presidente di Giuria o del Delegato Tecnico (CCE) e dello/dei Commissario/i (Steward) per ogni manifestazione, la Commissione di Dipartimento competente per Disciplina procede a divulgare periodicamente i calendari delle manifestazioni in programma, attraverso apposita sezione del sistema "Concorsi on-line" o equivalente per le discipline non olimpiche, acquisendo una preliminare disponibilità degli Ufficiali di Gara che abbiano esercitato l'opzione e siano inseriti nell'apposito elenco di Presidenti di Giuria.

85.2 Al fine di ottimizzare l'economia dei costi delle spese di trasferimento, si procede alle designazioni con programmazione effettuata con ampio anticipo onde consentire al

Presidente di Giuria o al Delegato Tecnico (CCE) e Commissario (Steward) che intenda avvalersi di mezzi pubblici, di fruire delle migliori condizioni tariffarie.

85.3 Le designazioni del Presidente di Giuria o del Delegato Tecnico (CCE), degli Arbitri e del/dei Commissario/i (Steward) avvengono, tenendo in considerazione le disponibilità ricevute dagli Ufficiali di Gara, l'idonea alternanza fra settimane di impegno e di riposo.

85.4 Gli Ufficiali di Gara delle Manifestazioni di Interesse Federale sono designati dal Consiglio Federale su ampie rose non vincolanti di nominativi proposte dalla Commissione di Dipartimento competente per Disciplina.

85.5 Gli Ufficiali di Gara delle Manifestazioni di Interesse e/o competenza Regionale sono designati dal Consiglio Regionale. Le designazioni devono seguire criteri di rotazione complessiva che garantiscano un equo coinvolgimento di tutti gli Ufficiali di Gara disponibili nella Regione.

85.6 Ciascun Comitato Organizzatore deve garantire nelle manifestazioni dallo stesso organizzate un'ampia rotazione e coinvolgimento di Ufficiali di Gara per la cui nomina è competente, tale da evitare comunque che ciascun nominativo sia impegnato dallo stesso Comitato Organizzatore per più del 50% delle manifestazioni organizzate con riferimento agli ultimi dodici mesi.

Art. 86 - Rimborso spese ed indennità di funzione per gli Ufficiali di Gara

86.1 Gli Ufficiali di Gara per lo svolgimento delle loro funzioni hanno diritto al rimborso delle spese vive, documentate e nei limiti di cui al Libro X "Rimborsi, trasferte ed indennità" del presente Regolamento Generale, per:

- il trasferimento dalla propria residenza al luogo della manifestazione e viceversa;
- le eventuali spese per il pernottamento fuori sede, se non procedono al rientro presso la propria residenza, in funzione della distanza fra questa ed il luogo dove si svolge la manifestazione;
- pranzi e/o cene ove non provveda il Comitato Organizzatore della manifestazione ed in funzione dell'orario in cui la stessa si svolge.

86.2 Ciascuna spesa di cui viene richiesto il rimborso deve essere in ogni caso documentata con l'inoltro in F.I.S.E. o al Comitato Organizzatore, secondo quanto disposto dai successivi art. 86.3 e 86.4, dell'originale del documento fiscalmente valido. Il rimborso di pranzi e/o cene viene effettuato sempre dal Comitato Organizzatore qualora lo stesso Comitato Organizzatore non provveda a fornirli direttamente in funzione dell'orario in cui la manifestazione si svolge. L'Ufficiale di Gara ha inoltre diritto all'indennità di funzione, nella misura annualmente stabilita dal Consiglio Federale.

86.3 La F.I.S.E. provvede al pagamento dei rimborsi e delle indennità di funzione tutti gli Ufficiali di Gara dalla stessa nominati: di norma Presidenti di Giuria, Commissari (Steward). Nelle manifestazioni di Interesse Federale, nelle quali F.I.S.E. provvede a

nominare tutti gli Ufficiali di Gara, la F.I.S.E. stessa provvede al pagamento, ad eccezione dei casi in cui il regolamento specifico della manifestazione o altra disposizione del Consiglio Federale dispongano altrimenti.

86.4 Al pagamento dei rimborsi e delle indennità di funzione per gli Ufficiali di Gara nominati dal Comitato Organizzatore provvede lo stesso Comitato Organizzatore della manifestazione. I Comitati Organizzatori si atterranno sempre ai criteri di cui alle disposizioni Libro X "Rimborsi, trasferte ed indennità di funzione" del presente Regolamento Generale per:

- trasferimenti dalla residenza dell'Ufficiale di Gara al luogo della manifestazione e viceversa;
- eventuali spese per il pernottamento fuori sede, se non procedono al rientro presso la propria residenza, in funzione della distanza fra questa ed il luogo dove si svolge la manifestazione;
- pranzi e/o cene ove non provveda direttamente a fornirli lo stesso Comitato Organizzatore della manifestazione in funzione dell'orario in cui la stessa si svolge.

Art. 87 - Abbigliamento degli Ufficiali di Gara

87.1 Gli Ufficiali di Gara al fine di garantire riconoscibile autorevolezza del ruolo svolto in rappresentanza di F.I.S.E. indossano abbigliamento nelle forme indicate:

87.1.1 Tenuta invernale:

DONNE: Giaccone o soprabito tinta unita blu; giacca tinta unita blu; camicia tinta unita bianca o con colori tenui; pantaloni o gonna tinta unita grigio o blu.

UOMINI: Giaccone o soprabito tinta unita blu; giacca tinta unita blu con cravatta blu; camicia tinta unita bianca, celeste o con colori tenui; pantaloni tinta unita grigio o blu.

87.1.2 Tenuta estiva:

DONNE: Giacca o gilet tinta unita blu (facoltativi); camicia a maniche lunghe o corte o polo tinta unita bianca o con colori tenui; Pantaloni o gonna tinta unita beige, grigio o blu.

UOMINI: Giacca o gilet tinta unita blu (facoltativi); camicia o polo bianca a maniche lunghe o corte tinta unita bianca o colori tenui; pantaloni tinta unita beige, grigio o blu.

87.2 L'abbigliamento e l'attrezzatura specifica di alcune funzioni di Ufficiali di Gara che svolgono particolari mansioni, quali ad esempio Arbitri a cavallo nella disciplina dell'Horse Ball, sono espressamente dettagliate negli specifici Regolamenti della specifica disciplina.

87.3 Il Consiglio Federale può promuovere l'utilizzo di specifiche tenute per gli Ufficiali di Gara di manifestazioni federale, curandone la definizione di foggia, modelli, colori e promuovendone la distribuzione.

Art. 88 - Ufficiali di Gara Internazionali

88.1. Ogni previsione e prescrizione in merito agli Ufficiali di Gara Internazionali e al loro percorso formativo e/o di aggiornamento è competenza della F.E.I..

LIBRO III

DIRETTORI DI CAMPO E DISEGNATORI DI PERCORSO

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 89 - Direttori di Campo e Disegnatori di Percorso

89.1 I Direttori di Campo e i Disegnatori di Percorso sono soggetti tesserati alla Federazione ai sensi delle norme statutarie che, dopo aver effettuato specifico percorso formativo stabilito dalla F.I.S.E. ed apposito esame di idoneità, programmati ed effettuati in coerenza agli indirizzi del Consiglio Federale, vengono abilitati a svolgere le loro funzioni nell'ambito delle manifestazioni sportive F.I.S.E. ed inseriti in specifici elenchi: rispettivamente l'elenco dei Direttori di Campo e l'elenco dei Disegnatori di Percorso.

89.2 I Direttori di Campo e i Disegnatori di Percorso devono ispirare il loro comportamento all'applicazione dell'insieme delle norme F.I.S.E., nel rispetto dello Statuto Federale, del Regolamento Generale, del Codice di Comportamento Etico e dei Regolamenti specifici della disciplina alla cui attività sono preposti nella singola manifestazione agonistica e di ogni altra direttiva emanata dal CONI o dalla F.I.S.E..

89.3 Devono svolgere le loro funzioni con lealtà sportiva ed in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità e correttezza.

89.4 I Direttori di Campo e i Disegnatori di Percorso provvedono a:

a) definire le modalità di allestimento e alla misurazione dei percorsi, alla costruzione dei relativi ostacoli nonché alla compilazione dei grafici dei percorsi stessi;
b) coordinare le attività degli assistenti che operano in campo gara e in campo prova;
c) rendersi disponibili ad eventuale tutoraggio di soggetti in affiancamento secondo quanto disposto dalla F.I.S.E., validandone la presenza.

89.5 Durante lo svolgimento della manifestazione il Direttore di Campo e il Disegnatore di Percorso sono responsabili dell'allestimento degli ostacoli e della manutenzione dei

terreni dei campi di gara e prova. Dopo l'allestimento dei campi prova, il controllo degli stessi è riservato al Commissario o all'Ufficiali di Gara a ciò preposto.

89.6 Ferme restando le loro responsabilità professionali, l'operato dei Direttori di Campo e dei Disegnatori di Percorso dal punto di vista regolamentare è soggetto al controllo e alla vigilanza del Presidente di Giuria o del Delegato Tecnico (CCE).

89.7 I Direttori di Campo e i Disegnatori di Percorso sono scelti dal Comitato Organizzatore tra i nominativi inseriti negli elenchi di cui al precedente punto 89.1.

89.8 Il Comitato Organizzatore nel predisporre il Programma della manifestazione da sottoporre per l'approvazione alla Federazione in sede regionale o nazionale, a seconda della tipologia della manifestazione, deve provvedere ad indicare i nominativi del Direttore di Campo e del Disegnatore di Percorso prescelti e che abbiano preventivamente confermato la disponibilità.

89.9 Il Direttore di Campo e il Disegnatore di Percorso devono, comunque, confermare tale disponibilità secondo le procedure previste nel sistema Concorsi on-line o nel sistema equivalente per le discipline non olimpiche, nei tempi e con le modalità previste dal presente Regolamento e dal sistema.

Art. 90 – Tipologie di Direttori di Campo e dei Disegnatori di Percorso

90.1 Le specifiche qualifiche di cui ciascun Direttore di Campo e Disegnatore di Percorso è in possesso sono determinate dal percorso formativo seguito e dalle scelte operate da ciascuno in relazione alle discipline sportive per le quali si è formato ed è stato abilitato.

90.2 I Direttori di Campo e i Disegnatori di Percorso operano con differenti funzioni e livelli secondo modalità determinate oltre che dalle norme del presente Regolamento Generale anche da specifiche norme previste nei singoli Regolamenti della specifica disciplina.

90.3 Il Presidente di Giuria o il Delegato Tecnico (CCE) ne coordinano l'operato durante la manifestazione.

90.4 I Direttori di Campo e i Disegnatori di Percorso devono essere regolarmente tesserati alla F.I.S.E., aver adempiuto al versamento della quota annuale stabilita per l'operatività della funzione ed aver preso parte alle sessioni di aggiornamento previste dai programmi per la formazione continua dei Direttori di Campo e dei Disegnatori di Percorso, approvati dal Consiglio Federale.

90.5 F.I.S.E. con il tesseramento nella specifica categoria garantisce ai Direttori di Campo, e ai Disegnatori di Percorso copertura assicurativa per infortuni nello svolgimento della funzione.

Art. 91 - Diritti e Doveri dei Direttori di Campo e dei Disegnatori di Percorso

91.1 Il Direttore di Campo e il Disegnatore di Percorso nello svolgimento della funzione in una manifestazione di qualsiasi formula e tipo non hanno responsabilità di carattere economico e/o finanziario per gli aspetti organizzativi, strutturali e tecnico-amministrativi dell'impianto e delle relative attrezzature.

91.2 La responsabilità dei Direttori di Campo e dei Disegnatori di Percorso è esclusivamente afferente a fatti e/o decisioni di tipo sportivo per la funzione svolta nella singola manifestazione.

91.3 Relativamente all'operato specifico di Direttori di Campo e dei Disegnatori di Percorso, gli stessi rispondono qualora abbiano omesso di operare in coerenza al Regolamento Generale, ai regolamenti delle singole discipline e ad ogni altra norma F.I.S.E. applicabile alla manifestazione.

91.4 Tutti i Direttori di Campo e i Disegnatori di Percorso devono collaborare con gli Ufficiali di Gara, Segretario di Giuria, Cronometristi, Segretario/Speaker e con il Comitato Organizzatore per la migliore riuscita della manifestazione, sempre agendo nel rispetto ed in ottemperanza delle regole emanate dalla F.I.S.E. alla cui piena, rigorosa e puntuale applicazione sono tenuti.

91.5 I Direttori di Campo e i Disegnatori di Percorso non devono effettuare interpretazioni estensive e/o modificative dei Regolamenti e di ogni altra norma F.I.S.E., dovendo limitarsi ad una puntuale, letterale e pedissequa applicazione degli stessi, affinché ogni fattispecie, in cui sia richiesto il loro intervento, venga regolamentata e decisa in maniera uniforme.

91.6 Qualora si presentino fattispecie, segnalate anche da terzi, non ricomprese nei regolamenti e/o non adeguatamente regolamentate e/o non espressamente riconducibili alle norme in vigore e/o di dubbia o equivoca interpretazione, il Direttore di Campo e il Disegnatore di Percorso devono richiedere parere su come applicare il regolamento al Presidente di Giuria o al Delegato Tecnico (CCE) che opererà conformemente a quanto previsto nell'art. 68.6.

91.7 I Direttori di Campo e i Disegnatori di Percorso, ai fini del mantenimento della qualifica e dell'iscrizione all'elenco, sono tenuti ad aver partecipato alle sessioni di aggiornamento previste dai programmi di formazione continua dei Direttori di Campo e dei Disegnatori di Percorso, approvati dal Consiglio Federale, e ad aver provveduto al rinnovo annuale del tesseramento previsto per la specifica qualifica; il mancato aggiornamento e rinnovo, entro i termini e le modalità stabilite, comporta l'inserimento nell'elenco dei Direttori di Campo e dei Disegnatori di Percorso Fuori Ruolo sino alla regolarizzazione del tesseramento e dell'aggiornamento.

91.8 La condotta di un Direttore di Campo e di un Disegnatore di Percorso contraria alle norme o alle direttive federali è oggetto di segnalazione agli Organi di Giustizia per la valutazione della eventuale sussistenza di un comportamento disciplinarmente

rilevante la cui sanzione in funzione della particolare gravità, può anche giungere alla revoca della qualifica e alla cancellazione dall'elenco relativo.

Art. 92 - Codice di condotta dei Direttori di Campo e dei Disegnatori di Percorso

92.1 Ai Direttori di Campo e ai Designatori di Percorso si applicano le norme di cui all'art. 69 Regolamento Generale.

Art. 93 - Relazione sulla manifestazione

93.1 I Direttori di Campo e i Disegnatori di Percorso provvedono ad inviare entro e non oltre il secondo giorno successivo alla conclusione della manifestazione, la "Relazione del Direttore di Campo sulla manifestazione" o la "Relazione del Disegnatore di Percorso sulla manifestazione" nel formato predisposto nel sistema "Concorsi on-line" o equivalente per le altre discipline non olimpiche, provvedendo a fornire tutti i dati richiesti nell'apposito format.

93.2 Detta relazione viene contestualmente inviata, mediante il sistema informatico, al Presidente di Giuria della manifestazione, al Comitato Regionale territorialmente competente e alla Commissione di Dipartimento competente per Disciplina.

93.3 Il Direttore di Campo e il Disegnatore di Percorso devono completare con chiarezza e completezza di informazione tutti i campi previsti e provvede nella parte relazionale ad indicare senza omissioni ogni fatto e/o circostanza significativa e/o anomala verificatasi durante la manifestazione relativa alle attività o attrezzature o al terreno dei campi o del percorso di gara, dettagliando ogni accadimento correlato e indicandone la motivazione. In particolare (elenco indicativo e non esaustivo) devono essere indicati:

a) fattispecie verificatesi che abbiano richiesto interpretazioni dei Regolamenti;
b) applicazioni estensive e/o analogiche a causa dell'emergere di lacune e/o conflitti fra differenti norme regolamentari o simili e che abbiano imposto comunque una decisione della Giuria o del Presidente di Giuria o del Delegato Tecnico (CCE). Tale parte della relazione del Direttore di Campo o del Disegnatore di Percorso è inviata dal sistema informatico esclusivamente al Presidente F.I.S.E. o al Delegato Tecnico (CCE), alla Commissione di Dipartimento competente per disciplina e al Direttore Sportivo competente per disciplina.

93.4 Eventuali comportamenti, commessi da soggetti che hanno coadiuvato il Direttore di Campo o il Disegnatore di Percorso (assistenti degli stessi, addetti ai servizi), in violazione alle norme del presente Regolamento, del Codice di Comportamento Etico, dei Regolamenti della specifica disciplina, carenze tecniche e professionali devono essere segnalati dal Direttore di Campo o dal Disegnatore di Percorso nella relazione scritta, ai sensi del punto che precede.

Art. 94 - Direttori di Campo e Disegnatori di Percorso Fuori Elenco

94.1 La regolamentazione del posizionamento Fuori Elenco dei Direttori di Campo e dei Disegnatori di Percorso viene disciplinata nei Regolamenti della specifica disciplina.

Art. 95 - Rimborso spese e compenso Direttori di Campo e Disegnatori di Percorso

95.1 Il Direttore di Campo e il Disegnatore di Percorso svolgono le loro funzioni nelle manifestazioni in cui vengono a ciò richiesti dal Comitato Organizzatore.

95.2 Le spese ed il compenso richiesto dal Direttore di Campo e dal Disegnatore di Percorso sono a carico esclusivamente del Comitato Organizzatore che ha scelto tale soggetto per effettuare il servizio, secondo criteri concordati fra gli stessi.

95.3 Rimane a carico di tali soggetti l'ottemperanza di tutte le normative, anche fiscali, applicabili al servizio reso.

95.4 Per le manifestazioni di Rilevante Interesse Sportivo e/o Organizzativo, fermo restando che ogni rapporto intercorre esclusivamente con il Comitato Organizzatore, la Federazione o il Consiglio Regionale, quando competente, può indicare una rosa di nomi tra cui il Comitato Organizzatore - cui è stata assegnata la manifestazione – può operare la scelta del Direttore di Campo e del Disegnatore di Percorso.

TITOLO II

REFERENTI REGIONALI DIRETTORI DI CAMPO

Art. 96 - Referenti Direttori di Campo

96.1 I Direttori di Campo sono rappresentati e coordinati in ogni Regione da un Referente, scelto nell'ambito dei Direttori di Campo di III livello o dei Disegnatori di Percorso di II livello secondo i criteri disciplinati negli specifici Regolamenti della specifica disciplina. Nelle regioni in cui non sia individuabile figura di tale livello, il Consiglio Federale provvede ad accorpamenti con regioni limitrofe.

96.2 Il Referente Regionale viene proposto entro il mese di novembre di ogni anno da ciascun Consiglio Regionale e nominato dal Consiglio Federale, previa acquisizione di motivato parere della Commissione di Dipartimento competente per Disciplina che deve esprimersi anche sulla sussistenza dei requisiti di comprovata esperienza,

equilibrio, terzietà effettiva nello svolgimento del ruolo e sulla non esistenza di conflitto di interesse attuale e/o potenziale del proposto Referente Regionale.

96.3 Il mandato del Referente Regionale coincide con l'anno solare.

96.4 Referenti Regionali operano senza compenso a titolo onorifico.

Art. 97 - Funzioni del Referente Regionale dei Direttori di Campo

97.1 Il Referente Regionale dei Direttori di Campo:

a) coordina e disciplina l'attività dei Direttori di Campo e Disegnatori di Percorso nella Regione di competenza;
b) collabora con la Commissione di Dipartimento competente per disciplina;
c) riunisce i Direttori di Campo della Regione di competenza almeno una volta ogni due anni, e comunque qualora intervengano significative modifiche ed innovazioni regolamentari anche al fine dell'aggiornamento previsto dai programmi di formazione continua degli Ufficiali di Gara approvati dal Consiglio Federale;
d) partecipa ai corsi di aggiornamento ed alle riunioni indette dalla Commissione di Dipartimento competente per disciplina per Referenti Regionali;
e) provvede a mantenere aggiornati gli elenchi dei Direttori di Campo e dei Disegnatori di Percorso in attività, trasmettendoli al Comitato Regionale di competenza che provvede tempestivamente alla pubblicazione sul proprio sito;
f) esamina settimanalmente le relazioni dei Direttori di Campo e dei Disegnatori di Percorso delle manifestazioni sportive svoltesi sul territorio regionale e segnala alla Commissione di Dipartimento competente per disciplina i Direttori di Campo e i Disegnatori di Percorso che si fossero resi responsabili di comportamento non consoni alla propria funzione ed in violazione alle normative federali;
g) sulla base delle proprie rilevazioni, delle relazioni dei Presidenti di Giuria, delle segnalazioni del singolo Direttore di Campo o Disegnatore di Percorso o comunque pervenute da terzi soggetti, ove ritenute degne di interesse, segnala al Consiglio Federale e alla Commissione di Dipartimento competente per disciplina problematiche, disfunzioni, contraddizioni, incongruenze che appaiono emergere nell'applicazione dei regolamenti.

TITOLO III

ACCESSO AGLI ELENCHI FEDERALI

Art. 98 - Requisiti per accedere all'iter formativo di Direttore di Campo e di Disegnatore di Percorso

98.1 Per accedere all'iter formativo è necessario che il candidato possegga i seguenti requisiti:

a) essere di età non inferiore ai 25 anni;
b) essere cittadino italiano o essere residente stabilmente in Italia da almeno tre anni;
c) possedere un titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado;
d) non avere riportato condanne per delitti dolosi passati in giudicato con condanna alla reclusione superiore ad 1 anno;
e) non avere subito squalifiche o inibizioni superiori ad un anno da parte del CONI, di una Federazione Sportiva Nazionale, di una Disciplina Sportiva Associata, o di un Ente di Promozione Sportiva;
f) per i Direttori di Campo e Disegnatori di Percorso, essere stato in possesso almeno della Patente di 1° Grado Discipline Olimpiche – Attacchi - Endurance o titolo equipollente per le altre discipline.

98.2 L'accertamento della mancanza anche di uno solo di questi requisiti, anche successivo al rilascio dell'abilitazione, comporta l'immediata revoca dell'abilitazione acquisita. Il requisito di cui al precedente punto f) non è richiesto per coloro che sono già abilitati ai ruoli federali al momento dell'adozione del presente regolamento.

98.3 Il possesso dei suindicati requisiti deve essere documentato dalla consegna di documentazione utile ad attestarli unitamente all'autocertificazione relativa ai requisiti di cui ai precedenti lettere d), e), da presentare insieme alla richiesta di partecipazione alla formazione per Direttore di Campo e per Disegnatore di Percorso.

98.4 Il venir meno di uno qualsiasi degli elencati requisiti comporta la revoca dell'abilitazione e la cancellazione dagli elenchi federali.

Art. 99 - Livelli di abilitazione di Direttore di Campo e Disegnatore di Percorso

99.1 **Direttore di Campo e Disegnatore di Percorso di I livello:**

99.1.1 Coloro che intendano intraprendere il percorso di formazione per le abilitazioni a Direttore di Campo e a Disegnatore di Percorso di I livello sono tenuti a presentare domanda alla F.I.S.E. accompagnata dalla documentazione di cui al precedente articolo 98.3.

99.1.2 Nella domanda devono essere illustrate con apposito curriculum le esperienze personali e professionali e sportive con particolare riferimento alle attività svolte nel settore degli sport equestri.

99.1.3 F.I.S.E. organizza periodicamente, sulla base delle richieste ricevute e delle esigenze rilevate, corsi di formazione per tali categorie.

99.1.4 Dopo aver seguito il percorso di formazione effettuato in coerenza ai principi dettati dagli specifici Regolamenti di Disciplina, il candidato Direttore di Campo e il candidato Disegnatore di Percorso é ammesso agli affiancamenti sul campo come da Regolamenti di Disciplina.

99.1.5 Gli specifici Regolamenti di Disciplina definiscono modalità, programmi e requisiti del percorso formativo e le abilitazioni dei vari livelli nonché modalità di svolgimento degli affiancamenti medesimi.

Art. 100 - Cessazione e/o revoca dell'abilitazione a Direttore di Campo e dell'abilitazione a Disegnatore di Percorso

100.1 Un Direttore di Campo e un Disegnatore di Percorso cessano dall'abilitazione per:
- a) dimissioni;
- b) aver compiuto il 75° anno di età.

100.2 Al Direttore di Campo e al Disegnatore di Percorso viene revocata l'abilitazione nei seguenti casi:
- a) aver riportato condanne per delitti dolosi passati in giudicato superiori ad un anno di reclusione;
- b) aver riportato da parte del CONI o di una Federazione Sportiva squalifiche o inibizioni per un periodo di tempo complessivamente superiore ad un anno;
- c) essere venuti meno uno dei requisiti di cui al punto 98.1.

100.3 Se Direttori di Campo e Disegnatori di Percorso al compimento dei 75 anni di età sono ancora operativi, possono sino all'80mo anno di età avere affidati incarichi in attività di formazione per le rispettive categorie.

Art. 101 - Aspettativa dall'Elenco dei Direttori di Campo e dei Disegnatori di Percorso

101.1 Il Direttore di Campo e il Disegnatore di Percorso che, per motivi di carica militare e/o di intensa attività professionale e/o lavorativa e/o di salute, non possano dare disponibilità a svolgere la funzione per un determinato periodo di tempo, devono anticipatamente presentare motivata richiesta alla Commissione di Dipartimento competente per disciplina di essere posti in aspettativa.

101.2 La Commissione di Dipartimento competente per disciplina provvede ad inserire il nominativo del Direttore di Campo e del Disegnatore di Percorso nell'elenco dei Direttori di Campo e dei Disegnatori di Percorso Fuori Elenco, con la dicitura "in

aspettativa", dandone comunicazione ai Referenti Regionali. L'aspettativa può essere richiesta per un periodo massimo di 2 anni.

101.3 Prima dello scadere del termine il Direttore di Campo il Disegnatore di Percorso Fuori Elenco "in aspettativa" deve comunicare Commissione di Dipartimento competente per disciplina se siano cessate o permangano le cause ostative allo svolgimento della funzione.

101.4 Qualora nella comunicazione sia indicata la cessazione delle cause ostative, il Direttore di Campo e il Disegnatore di Percorso devono effettuare affiancamenti in manifestazioni sportive, secondo i criteri determinati dai Regolamenti della specifica disciplina e previa autorizzazione della Federazione.

101.5 Preso atto del regolare svolgimento dei prescritti affiancamenti, la Commissione di Dipartimento competente per disciplina dispone la riammissione nell'elenco dandone comunicazioni ai Referenti Regionali.

101.6 Eventuale nuovo periodo di aspettativa può essere ulteriormente richiesto dopo un periodo di almeno 2 anni di esercizio di attività di Direttore di Campo e di Disegnatore di Percorso per ulteriore periodo non superiore a 2 anni.

101.7 Per il Direttore di Campo e per il Disegnatore di Percorso impegnati in cariche federali si applicano le disposizioni relative alle incompatibilità di cui alle specifiche previsioni del presente Regolamento Generale.

Art. 102 - Abbigliamento dei Direttori di Campo e dei Disegnatori di Percorso

102.1 L'abbigliamento indossato dal Direttore di Campo e dal Disegnatore di Percorso deve essere consono alle situazioni in cui opera.

Art 103 - Direttore di Campo e Disegnatore di Percorso Internazionali

103.1 Ogni previsione e prescrizione in merito ai Direttori di Campo e ai Disegnatori di Percorso Internazionali e al loro percorso formativo e/o di aggiornamento è competenza della F.E.I..

103.2 I Regolamenti di ciascuna disciplina possono meglio definire modalità e programmi del percorso formativo, requisiti aggiuntivi, perché venga rilasciato nulla osta all'inizio del percorso di abilitazione per acquisire titolo di abilitazione F.E.I..

LIBRO IV

SEGRETERIE DI CONCORSO

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 104 - Segreterie di Concorso

104.1 Le Segreterie di Concorso sono soggetti tesserati alla Federazione ai sensi delle norme statutarie che, dopo aver effettuato specifico percorso formativo stabilito dalla F.I.S.E. ed apposito esame di idoneità programmati ed effettuati in coerenza ai principi dettati dagli specifici regolamenti di disciplina, vengono abilitati a svolgere le loro funzioni nell'ambito delle manifestazioni sportive F.I.S.E. ed inseriti nell'elenco delle Segreterie di Concorso.

104.2 Le Segreterie di Concorsi devono ispirare il loro comportamento all'applicazione dell'insieme delle norme F.I.S.E., nel rispetto dello Statuto Federale, del Regolamento Generale, del Codice di Comportamento Etico e dei Regolamenti specifici della disciplina alla cui attività sono preposte nella singola manifestazione agonistica e di ogni altra direttiva emanata dal CONI o dalla F.I.S.E..

104.3 Devono svolgere le loro funzioni con lealtà sportiva ed in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità e correttezza.

104.4 Le Segreterie di Concorso sono i soggetti preposti alle funzioni di seguito elencate:

a) contribuire con il Comitato Organizzatore che li nomina per una manifestazione alla redazione del programma e agli adempimenti preliminari connessi all'approvazione del programma da parte di F.I.S.E.;
b) verificare la regolarità delle iscrizioni secondo quanto previsto dai regolamenti in vigore;
c) verificare la regolarità del tesseramento e del rinnovo per l'anno corrente alla F.I.S.E. di atleti e di cavalli iscritti alla manifestazione;
d) verificare che l'autorizzazione a montare di ciascun cavaliere iscritto alla manifestazione sia coerente al livello di gara cui è iscritto;

e) verificare che l'età ed eventuali altri limiti imposti dai Regolamenti della specifica disciplina o dal programma della manifestazione approvato consentano a ciascun cavallo di partecipare al livello di gara cui è iscritto;
f) aggiornare ove previsto prima di ciascun concorso gli archivi del tesseramento (dei tesserati e dei cavalli);
g) garantire la regolarità nella trascrizione e caricamento informatico dei risultati e l'esattezza dell'eventuale ripartizione del montepremi e della sua attribuzione;
h) curare l'esattezza e la completezza dei dati riportati in tutta la documentazione cartacea ed elettronica, secondo quanto stabilito dalle normative in vigore;
i) utilizzare in modo corretto gli eventuali software autorizzati e/o forniti dalla F.I.S.E.;
j) curare l'inoltro completo dei risultati al centro gestione dati della F.I.S.E. risultati@fise.it, obbligatoriamente per e-mail e con accertamento di ricezione da parte degli Uffici Federali preposti entro 24 ore dalla conclusione della manifestazione;
k) conservare una copia elettronica dei risultati e ogni altra documentazione della manifestazione per almeno un anno;
l) inviare tempestivamente i risultati (alla fine di ogni giornata di gara) all'addetto stampa del Comitato Organizzatore, della F.I.S.E. e di altri soggetti eventualmente accreditati dal Comitato Organizzatore stesso;
m) verificare, ove disponibile la connettività informatica, il corretto invio dei risultati tramite la sincronizzazione con le App federali;
n) rendersi disponibili ad eventuale tutoraggio di soggetti in affiancamento secondo quanto disposto dalla F.I.S.E., validandone la presenza;
o) curare ogni altra attività connessa per garantire il buon funzionamento della segreteria della manifestazione.

104.5 Le Segreterie devono essere in possesso dei mezzi informatici idonei all'espletamento della funzione e provvedere prima della manifestazione all'eventuale aggiornamento dei software delle attrezzature informatiche di cui dispone.

104.6 Ferme restando le loro responsabilità professionali, l'operato delle Segreterie di Concorso dal punto di vista regolamentare è soggetto al controllo e alla vigilanza del Presidente di Giuria.

104.7 Le Segreterie di Concorso sono scelte dal Comitato Organizzatore tra i nominativi inseriti nello specifico elenco.

104.8 Il Comitato Organizzatore nel predisporre il Programma della manifestazione da sottoporre per l'approvazione alla Federazione in sede regionale o nazionale a seconda della tipologia della manifestazione, deve provvedere ad indicare il nominativo della Segreteria di Concorso prescelta e che abbia preventivamente confermato la disponibilità.

104.9 La Segreteria di Concorso deve, comunque, confermare tale disponibilità secondo le procedure previste nel sistema Concorsi on-line o nel sistema equivalente per le

discipline non olimpiche, nei tempi e con le modalità previste dal presente Regolamento e dal sistema.

Art. 105 – Tipologie di Segreterie di Concorso

105.1 Le specifiche qualifiche, di cui ciascuna Segreteria di Concorso è in possesso, sono determinate dal percorso formativo seguito e dalle scelte operate da ciascuno in relazione alle Discipline Sportive per le quali si è formata ed è stato abilitata.
105.2 Le Segreterie di Concorso operano con differenti funzioni e livelli secondo modalità determinate oltre che dalle norme del presente Regolamento Generale anche da specifiche norme previste nei singoli Regolamenti della specifica disciplina.
105.3 Il Presidente di Giuria ne coordina l'operato durante la manifestazione.
105.4 Tutti le Segreterie di Concorso devono essere regolarmente tesserate alla F.I.S.E., aver adempiuto al versamento della quota annuale stabilita per l'operatività della funzione ed aver preso parte alle sessioni di aggiornamento previste dai programmi per la formazione continua delle Segreterie di Concorso, approvati dal Consiglio Federale.
105.5 F.I.S.E. con il tesseramento nella specifica categoria garantisce alle Segreterie di Concorso copertura assicurativa per infortuni nello svolgimento della funzione.

Art. 106 - Diritti e Doveri delle Segreterie di Concorso

106.1 La Segreteria di Concorso nello svolgimento della funzione in una manifestazione di qualsiasi formula e tipo non ha responsabilità di carattere economico e/o finanziari per gli aspetti organizzativi, strutturali e tecnico-amministrativi dell'impianto e delle attrezzature.
106.2 La responsabilità della Segreteria di Concorso è esclusivamente limitata a fatti e/o decisioni conseguenti alla funzione svolta nella singola manifestazione.
106.3 Relativamente all'operato specifico della Segreteria di Concorso, la stessa risponde qualora abbia omesso di operare in coerenza al Regolamento Generale, ai regolamenti delle singole discipline e ad ogni altra norma F.I.S.E. applicabile alla manifestazione.
106.4 Tutte le Segreterie di Concorso devono:
a) mantenere e dimostrare in ogni luogo e circostanza esemplare rettitudine e moralità;
b) collaborare con gli Ufficiali di Gara, Segretario di Giuria, Cronometristi, Segretario/Speaker e con il Comitato Organizzatore per la migliore riuscita della manifestazione, sempre agendo nel rispetto ed in ottemperanza delle regole emanate dalla F.I.S.E. alla cui piena, rigorosa e puntuale applicazione sono tenuti;

c) astenersi, anche se non più in servizio, da atteggiamenti in contrasto con le norme e direttive federali, mantenendo un contegno idoneo alla funzione svolta ed evitando di fare dichiarazioni ed apprezzamenti all'andamento delle manifestazioni sportive ove abbiano operato o operino altri colleghi.

106.5 Le Segreterie di Concorso non devono effettuare interpretazioni estensive e/o modificative dei Regolamenti e di ogni altra norma F.I.S.E., dovendo limitarsi ad una puntuale, letterale e pedissequa applicazione degli stessi, affinché ogni fattispecie, in cui sia richiesto il loro intervento, venga regolamentata e decisa in maniera uniforme.

106.6 Qualora si presentino fattispecie, segnalate anche da terzi, non ricomprese nei regolamenti e/o non adeguatamente regolamentate e/o non espressamente riconducibili alle norme in vigore e/o di dubbia o equivoca interpretazione, la Segreteria di Concorso deve richiedere parere su come applicare il regolamento al Presidente di Giuria o al Delegato Tecnico (CCE) che opererà conformemente a quanto previsto nell'art. 68.6.

106.7 Le Segreterie di Concorso hanno diritto alla tutela federale solamente se ottemperano puntualmente a tali disposizioni.

106.8 Le Segreterie di Concorso, ai fini del mantenimento della qualifica e dell'iscrizione all'elenco, sono tenute ad aver partecipato alle sessioni di aggiornamento previste dai programmi di formazione continua delle Segreterie di Concorso, approvati dal Consiglio Federale, ed aver provveduto al rinnovo annuale del tesseramento previsto per la specifica qualifica; il mancato aggiornamento e rinnovo, entro i termini e le modalità stabilite, comporta l'inserimento nell'elenco delle Segreterie di Concorso Fuori Ruolo sino alla regolarizzazione del tesseramento e dell'aggiornamento.

106.9 La condotta di una Segreteria di Concorso, contraria alle norme o alle direttive federali è oggetto di segnalazione agli Organi di Giustizia per la valutazione della eventuale sussistenza di un comportamento disciplinarmente rilevante la cui sanzione in funzione della particolare gravità, può anche giungere alla revoca della qualifica e alla cancellazione dall'elenco relativo.

Art. 107 - Codice di condotta delle Segreterie di Concorso

107.1 Alle Segreterie di Concorso si applicano le norme di cui al precedente art. 69.

107.2 La Segreteria di Concorso nell'esercizio dell'incarico deve svolgere la propria funzione, contribuendo concretamente e fattivamente insieme al Comitato Organizzatore, agli atleti concorrenti, ai proprietari dei cavalli e agli Istruttori al migliore e più fluido svolgimento e conseguentemente all'ottimale riuscita della manifestazione.

Art. 108 - Segreterie di Concorso Fuori Elenco

108.1 Le Segreterie di Concorso che negli ultimi 2 anni solari abbiano operato in meno di 4 manifestazioni – o al maggior numero specificatamente previsto nei Regolamenti della specifica disciplina - o non abbiano preso parte in ciascun biennio ad almeno una riunione annuale di aggiornamento obbligatoria prevista dai programmi di formazione continua delle Segreterie di Concorso, approvati dal Consiglio Federale, vengono inserite nell'elenco dei Fuori Elenco.

108.2 Alla Segreteria di Concorso - al solo fine del mantenimento della operatività, qualora non chiamata ad operare - è consentito prendere parte a titolo volontario e senza compenso, sino a 3 manifestazioni all'anno, richiedendo l'autorizzazione a parteciparvi alla F.I.S.E. che comunica l'autorizzazione alla partecipazione in affiancamento al Presidente di Giuria della manifestazione ed al Comitato Organizzatore.

108.3 La Segreteria di Concorso certifica la presenza per l'intera durata della manifestazione di detta Segreteria di Concorso autorizzata alla partecipazione in affiancamento, chiedendo al Presidente di Giuria o al Delegato Tecnico (CCE) di inserire espressa menzione di tale affiancamento nella relazione.

Art. 109 - Rimborso spese e compenso Segreterie di Concorso

109.1 Le Segreterie di Concorso svolgono le loro funzioni nelle manifestazioni in cui vengono a ciò richieste dal Comitato Organizzatore.

109.2 Le spese ed il compenso richiesto dalla Segreteria di Concorso sono a carico esclusivamente del Comitato Organizzatore che ha scelto tale soggetto per effettuare il servizio, secondo criteri concordati fra gli stessi.

109.3 Rimane a carico di tali soggetti l'ottemperanza di tutte le normative, anche fiscali, applicabili al servizio reso.

109.4 Per le Manifestazioni di Rilevante Interesse Sportivo o Organizzativo, nazionale o regionale, fermo restando che ogni rapporto economico intercorre esclusivamente con il Comitato Organizzatore, la F.I.S.E. o il Consiglio Regionale, quando competente, può indicare una rosa di nomi tra cui il Comitato Organizzatore - cui è stata assegnata la manifestazione – può operare la scelta della Segreteria di Concorso.

TITOLO II

ACCESSO AGLI ELENCHI FEDERALI

Art. 110 - Requisiti per accedere all'iter formativo di Segreteria di Concorso

110.1 Per accedere all'iter formativo è necessario che il candidato possegga i seguenti requisiti:
- a) essere di età non inferiore ai 25 anni;
- b) essere cittadino italiano o essere residente stabilmente in Italia da almeno tre anni;
- c) possedere un titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado;
- d) non avere riportato condanne per delitti dolosi passati in giudicato con condanna alla reclusione superiore ad 1 anno;
- e) non avere subito squalifiche o inibizioni superiori ad un anno da parte del CONI, di una Federazione Sportiva Nazionale, di una Disciplina Sportiva Associata, o di un Ente di Promozione Sportiva.

110.2 L'accertamento della mancanza anche di uno solo di questi requisiti, anche successivo al rilascio dell'abilitazione, comporta l'immediata revoca dell'abilitazione acquisita.

110.3 Il possesso dei suindicati requisiti deve essere documentato dalla consegna di documentazione utile ad attestarli unitamente all'autocertificazione relativa ai requisiti di cui ai precedenti lettere d), e), da presentare insieme alla richiesta di partecipazione alla formazione per Segreteria di Concorso.

110.4 Il venir meno di uno qualsiasi degli elencati requisiti, ad eccezione di quello di cui alla precedente lettera a) comporta la revoca dell'abilitazione e la cancellazione dagli elenchi federali.

Art. 111 - Livelli di abilitazione di Segreteria di Concorso

111.1 Il Regolamento di Formazione definisce modalità, programmi e requisiti del percorso formativo e le abilitazioni dei vari livelli nonché modalità di svolgimento degli affiancamenti medesimi

Art. 112 - Cessazione e/o revoca dell'abilitazione a Segreteria di Concorso

112.1 Una Segreteria di Concorso cessa dall'abilitazione per:
- a) dimissioni;
- b) aver compiuto il 75° anno di età.

112.2 Alla Segreteria di Concorso viene revocata l'abilitazione nei seguenti casi:

a) aver riportato condanne per delitti colposi o dolosi passati in giudicato superiori ad un anno di reclusione;
b) aver riportato da parte del CONI o di una Federazione Sportiva squalifiche o inibizioni per un periodo di tempo complessivamente superiore ad un anno;
c) il venir meno di uno qualsiasi dei requisiti elencati al precedente punto 110.;
d) su disposizione degli Organi di Giustizia a seguito dell'accertamento da parte degli uffici federali di omissioni e/o alterazioni in maniera dolosa delle comunicazioni di informazioni e/o dati forniti alla FISE.

Art. 113 - Aspettativa dall'Elenco delle Segreterie di Concorso

113.1 La Segreteria di Concorso che, per motivi di carica militare e/o di intensa attività professionale e/o lavorativa e/o di salute, non possa dare disponibilità a svolgere la funzione per un determinato periodo di tempo, deve anticipatamente presentare motivata richiesta alla Commissione di Dipartimento competente per Disciplina di essere posta in aspettativa.

113.2 La Commissione di Dipartimento competente per Disciplina provvede ad inserire il nominativo della Segreteria di Concorso nell'elenco delle Segreterie di Concorso Fuori Elenco, con la dicitura "in aspettativa". L'aspettativa può essere richiesta per un periodo massimo di 2 anni.

113.3 Prima dello scadere del termine la Segreteria di Concorso Fuori Elenco "in aspettativa" deve comunicare Commissione di Dipartimento competente per Disciplina se siano cessate o permangano le cause ostative allo svolgimento della funzione.

113.4 Qualora nella comunicazione sia indicata la cessazione delle cause ostative, la Segreteria di Concorso deve effettuare affiancamenti in manifestazioni sportive previa autorizzazione richiesta alla F.I.S.E..

113.5 Preso atto del regolare svolgimento dei 3 prescritti affiancamenti, la Commissione di Dipartimento competente per Disciplina dispone la riammissione nell'elenco.

113.6 Eventuale nuovo periodo di aspettativa può essere ulteriormente richiesto dopo un periodo di almeno 2 anni di esercizio di attività di Segreteria di Concorso per ulteriore periodo non superiore a 2 anni.

113.7 Per le Segreterie di Concorso impegnate in cariche federali si applicano le disposizioni relative alle incompatibilità di cui alle specifiche previsioni del presente Regolamento Generale.

Art 114 - Segreterie di Concorso Internazionali

114.1 Ogni previsione e prescrizione in merito alle Segreterie di Concorso Internazionali e al loro percorso formativo e/o di aggiornamento è disciplinato nel Regolamento di Formazione.

LIBRO V

DELLE MANIFESTAZIONI

TITOLO I

MANIFESTAZIONI e COMITATI ORGANIZZATORI

Art. 116 – Norme generali

116.1 Sono definite manifestazioni gli eventi organizzati ai fini sportivi sia ludico-addestrativi che agonistici in cui il soggetto organizzatore propone e predispone l'effettuazione di uno o più eventi sportivi intesi come categorie di attività di sport equestri, nell'ambito di un unico programma.

116.2 Le manifestazioni per F.I.S.E. sono attività rilevanti per la promozione degli Sport Equestri dove può essere testato e perfezionato il livello di preparazione degli atleti di vertice ed anche degli atleti amatori che coltivano con attività ludico-addestrative il rapporto con il cavallo.

116.3 L'organizzazione e lo svolgimento delle manifestazioni devono pertanto favorire l'immagine dello sport e delle discipline gestite da F.I.S.E., contribuendo al divertimento del pubblico, alla soddisfazione degli atleti praticanti ed amatori; contestualmente devono favorire il miglioramento delle performance agonistiche e della preparazione sportiva degli atleti di vertice.

Le manifestazioni sportive – quali che siano la dimensione territoriale ed agonistica di ciascuna – devono perseguire principalmente:

- il rispetto degli obiettivi sportivi agonistici o non agonistici, promozionali, di base, di elevato livello, perseguiti attraverso la manifestazione;
- il rispetto e l'attenzione per il pubblico;
- la soddisfazione delle aspettative degli atleti partecipanti, dei loro accompagnatori avendo particolare riguardo ai minori di età, e dei soggetti coinvolti a vario titolo nella manifestazione medesima (Dirigenti di Enti affiliati/aggregati, Istruttori, Tecnici, Groom, ecc.);
- il corretto riconoscimento dell'impegno e della professionalità di coloro che rivestono ruoli tecnici e tecnico-operativi per la realizzazione della manifestazione (Ufficiali di Gara, Direttori di Campo, Disegnatori di Percorso, Segreterie di

Concorso, assistenti, rappresentanti del Comitato Organizzatore) e delle persone coinvolte in forme di volontariato che contribuiscono alla miglior riuscita degli eventi sportivi.

116.4 L'organizzazione delle manifestazioni, sia per quanto attiene agli aspetti sportivi, che per ogni aspetto organizzativo, logistico, e comunque correlato, deve avvenire nel pieno e puntuale rispetto dello Statuto F.I.S.E., delle norme CONI, dei Regolamenti emanati da Coni e F.I.S.E. vigenti all'atto dello svolgimento della manifestazione, delle norme dettate in tema di Manifestazioni di Interesse Federale, e di ogni altra disposizione indicata da F.I.S.E. in merito all'organizzazione della specifica manifestazione assegnata al Comitato Organizzatore e, comunque, vigente all'atto dello svolgimento della manifestazione.

116.5 E' obiettivo e finalità di F.I.S.E. – e, conseguentemente, di tutti i soggetti coinvolti nell'organizzazione e di coloro che svolgono funzioni di rappresentanza della F.I.S.E. - garantire ad ogni evento sportivo professionalità, qualità e corretto spirito agonistico.

116.6 Lo studio e la definizione dei programmi di ogni manifestazione devono tenere conto le linee guida sopra esposte, per consentire a tutti i partecipanti di avere anticipata cognizione di sequenza delle gare in programma, orari indicativi, sufficienti dettagli in merito a servizi disponibili, localizzazione, distanze, utilità nella zona in cui è programmata la manifestazione, programmazione di cerimonie e premiazioni, ecc..

116.7 Dette manifestazioni possono prevedere nella stessa giornata una singola gara o più gare, di tipo ludico-addestrative o agonistiche; possono essere monodisciplinari o pluridisciplinari.

116.8 F.I.S.E. è competente esclusivamente per le attività di tipo sportivo ricomprese fra le attività di cui all'art. 2 Statuto Federale; qualora le manifestazioni prevedessero attività non sportive estranee a quelle disciplinate statutariamente da F.I.S.E. (quali eventi musicali, spettacoli, intrattenimento, gare di altre discipline sportive, ecc.), dette attività o iniziative, pur potendo essere inserite nello stesso programma della manifestazione, rimangono estranee alle competenze e responsabilità F.I.S.E..

116.9 L'organizzazione di altre categorie, gare o partite organizzate sotto l'egida di Enti di Promozione Sportiva, se le stesse si svolgono contestualmente o comunque nello stesso impianto e nella stessa giornata in cui sono programmate manifestazioni F.I.S.E., deve essere espressamente da questa autorizzata.

116.10 Una manifestazione può essere organizzata direttamente da F.I.S.E. o da un Comitato Organizzatore accreditato in F.I.S.E..

116.11 Le singole manifestazioni, ludico-addestrative o agonistiche, possono essere organizzate direttamente da F.I.S.E. o da un Comitato Organizzatore; possono essere svolte in uno o più giorni ed essere parte di un calendario di trofeo, campionato o simile, stabilito da F.I.S.E. o da un Comitato Organizzatore.

116.12 Il Comitato Organizzatore è l'esclusivo responsabile dello svolgimento della manifestazione ed è tenuto a rispondere di ogni aspetto economico, organizzativo, sportivo della stessa; rientra quindi fra le responsabilità del Comitato Organizzatore

rispondere di qualsiasi danno a persone, animali e/o cose, che si verifichi nei luoghi adibiti alla manifestazione durante lo svolgimento della stessa.

116.13 Il Comitato Organizzatore è il solo soggetto responsabile di ogni aspetto tecnico amministrativo relativo all'impianto e alle strutture in cui si svolge la manifestazione. Compete esclusivamente al Comitato Organizzatore verificare la correttezza, attualità e completezza di ogni autorizzazione da richiedere, sia per l'impianto che per la manifestazione, alle competenti Autorità, istituzioni, enti, pubblici e/o privati, in conformità alle norme di legge, regolamenti, circolari, vigenti a livello nazionale e/o regionale e/o comunale.

116.14 La F.I.S.E., assegnando e/o autorizzando la manifestazione dal punto di vista sportivo, non diventa responsabile né assume su di sé alcuna funzione, obbligo e/o dovere in merito all'organizzazione della manifestazione e all'impianto ove la stessa è svolta. Tali obblighi e doveri incombono per legge, per regolamento, per contratto o per altro e diverso titolo, esclusivamente in capo ai soggetti proprietari e/o gestori e/o custodi e/o detentori a qualsiasi titolo dell'impianto e, comunque, ai soggetti correlati all'organizzazione della manifestazione. Detti soggetti sono tenuti e sono, conseguentemente, responsabili in via esclusiva alla manutenzione, alla vigilanza, al controllo della gestione della manifestazione, dell'impianto, del campo di gara e prova, delle scuderie, degli impianti tecnologici e di ogni altra attrezzatura funzionale anche secondo le migliori prassi anche igienico-sanitarie e rispondono per ogni evento pregiudizievole che dovesse derivare dallo stato di inefficienza e/o carente manutenzione.

116.15 Il Comitato Organizzatore è obbligato a tenere indenne e/o manlevare F.I.S.E. in casi di propri inadempimenti e/o violazioni. F.I.S.E. non è responsabile e conseguentemente non è tenuta a risarcire e/o indennizzare i tesserati, gli affiliati/aggregati e/o i terzi, per danni a persone e/o cose avvenuti nell'impianto ove si svolge la manifestazione e causati dalla struttura, da ogni attrezzatura utilizzata e/o dai soggetti a qualsiasi titolo coinvolti dal Comitato Organizzatore nelle attività funzionali all'organizzazione della manifestazione.

116.16 L'esonero della responsabilità di F.I.S.E. ed il conseguente obbligo di manleva da parte del Comitato Organizzatore nei confronti di F.I.S.E. sono operativi anche quando F.I.S.E. abbia provveduto a verificare l'idoneità dell'impianto, del campo gara e/o prova e di ogni attrezzatura funzionale alla pratica agonistica per quanto attinente agli aspetti meramente sportivi.

116.17 Il Comitato Organizzatore è il solo soggetto responsabile della fruizione al pubblico delle aree dell'impianto in relazione alle specifiche normative di legge.

116.18 In relazione alle specifiche caratteristiche dei luoghi nei quali si svolge la manifestazione, incombe al Comitato Organizzatore il controllo e la manutenzione di: illuminazione d'emergenza, vie di esodo, uscite di sicurezza, presidi antincendio, impianto di diffusione sonora, dotazioni di primo soccorso, eventuale presidi sanitari se previsti, smaltimento letame, il tutto nel rispetto delle norme in materia di

sicurezza sui luoghi di lavoro, sicurezza degli impianti sportivi, sicurezza degli impianti e locali aperti al pubblico, sicurezza di impianti e locali per pubblici spettacoli, ecc..

116.19 Le violazioni delle presenti disposizioni, prescrizioni e condizioni da parte dei Comitati Organizzatori costituiscono anche violazione di norme regolamentari federali e sono, pertanto, passibili di sanzioni disciplinari da parte dei competenti Organi di Giustizia F.I.S.E..

Art. 117 - Requisiti del soggetto che richiede accredito in F.I.S.E. come Comitato Organizzatore

117.1 L'ente che richiede accredito in F.I.S.E. come Comitato Organizzatore deve essere costituito in forma di Associazione Sportiva Dilettantistica o Società Sportiva Dilettantistica o altra forma riconosciuta dall'ordinamento giuridico; in alternativa può essere una ditta individuale o società di persona o di capitali o ente pubblico:

- se costituito in forma di Associazione Sportiva Dilettantistica o Società Sportiva Dilettantistica o altra forma riconosciuta dall'ordinamento giuridico, deve essere ente affiliato o aggregato alla F.I.S.E. e quindi la documentazione attestante i requisiti per l'accredito sono già agli atti di F.I.S.E.;
- se costituito invece in forma di ditta individuale o società di persona o società di capitali o ente pubblico, il soggetto che richiede accredito in F.I.S.E. come Comitato Organizzatore deve procedere a depositare i seguenti documenti:
  a) atto costitutivo e statuto vigente della società o ente pubblico (non previsto per ditte individuali) registrato presso gli uffici competenti;
  b) visura del Registro Imprese della Camera di Commercio da cui si evinca che la ditta o società è attiva, e che riporti l'indirizzo PEC, il codice fiscale e la partita iva, i dati anagrafici del rappresentante legale e dei soggetti che compongono gli organi di gestione e di controllo;
  c) autocertificazione di ciascuno dei componenti degli organi sociali, Presidente compreso, di non essere stato assoggettato a condanne per delitti dolosi superiore ad 1 anno o a radiazioni o a sospensioni per un periodo superiore ad 1 anno dall'attività agonistica o da una carica o incarico Federale o sociale comminate da Federazione Sportiva Nazionale o da Disciplina Sportiva Associata o da Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o da organi di Giustizia della F.I.S.E., come previsto dall'art. 4.4 Statuto;
  d) autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentate dell'ente che richiede accredito in F.I.S.E. come Comitato Organizzatore di essere consapevole della responsabilità esclusiva del Comitato Organizzatore relativamente all'ottenimento di tutte le autorizzazioni amministrative necessarie e all'ottemperanza delle normative comunali/regionali/nazionali

in vigore, come da "Dichiarazione di responsabilità e consapevolezza" allegata al presente Regolamento Generale;

e) autocertificazione del legale rappresentante dell'ente richiedente l'accredito in F.I.S.E. come Comitato Organizzatore attestante la dotazione di cui dispone con riferimento ad impianti ed attrezzature, con allegata documentazione fotografica e planimetrica che dettagli i luoghi e le dimensioni dei campi e dei box. Detta relazione deve illustrare nel dettaglio la disponibilità e le caratteristiche delle attrezzature e servizi disponibili, (es. servizi igienico-sanitari, attrezzature di ristoro e bar, attrezzature commerciali o spazi a ciò destinabili, ecc.).

117.2 L'ente, non affiliato/aggregato alla Federazione, che richieda l'accredito in F.I.S.E. come Comitato Organizzatore, deve avere tesserato F.I.S.E. il legale rappresentate o in alternativa indicare una persona fisica tesserata F.I.S.E. munito di procura a rappresentare il Comitato Organizzatore nei confronti di F.I.S.E. e dei partecipanti alle manifestazioni; il legale rappresentante se tesserato F.I.S.E. o la persona fisica tesserata F.I.S.E. munita di procura sono responsabili degli aspetti sportivi ed economici dell'attività posta in essere dal Comitato Organizzatore stesso.

117.3 Il legale rappresentante della associazione o società che richiede accredito in F.I.S.E. come Comitato Organizzatore può proporre – in fase di registrazione, o successivamente - la registrazione di uno o più ulteriori impianti sportivi.

117.4 La registrazione di uno o più ulteriori impianti consente al Comitato Organizzatore di promuovere manifestazioni di Sport Equestri sotto l'egida della F.I.S.E. anche in detti impianti. Detta richiesta deve sempre essere accompagnata da autocertificazione attestante la dotazione di cui dispone l'ulteriore o gli ulteriori impianti, con allegata documentazione fotografica e planimetrica che dettagli i luoghi e le dimensioni dei campi e dei box. Detta relazione deve illustrare nel dettaglio la disponibilità e le caratteristiche e altre attrezzature e servizi disponibili, quali servizi igienico-sanitari, attrezzature di ristoro e bar, attrezzature commerciali o spazi a ciò destinabili, ecc.. La richiesta di registrazione di uno o più ulteriori impianti sportivi è presentata con modalità e procedure analoghe a quelle di cui all'art. 107 al Comitato Regionale competente per territorio. Gli impianti di cui il Comitato Organizzatore, ente non affiliato/aggregato, dispone possono anche non essere in uso esclusivo ed essere in uso per il solo periodo della manifestazione organizzata.

Art. 118 – Registrazione Comitato Organizzatore: procedura

118.1 Il legale rappresentante dell'ente che intenda essere accreditato in F.I.S.E. come Comitato Organizzatore per la prima volta deve seguire la procedura di seguito illustrata.

118.2 Gli enti affiliati/aggregati che intendano essere accreditati come Comitati Organizzatori possono richiedere le credenziali per l'accesso alle funzioni del sistema informatico F.I.S.E. che consente di operare sul Calendario delle Manifestazioni.

118.3 Gli altri enti di cui al precedente articolo, non affiliati o aggregati alla F.I.S.E., che intendono essere accreditati devono seguire la seguente procedura:

a) il richiedente effettua sul sito F.I.S.E. in apposita sezione la propria registrazione utente che gli consente di creare un proprio account di accesso;
b) anche in momenti successivi, carica la documentazione di propria competenza di cui agli articoli che precedono, previa scansione degli atti/documenti/dichiarazioni/autocertificazioni;
c) al termine della compilazione dei campi obbligatori predisposti e al termine del caricamento di tutti i documenti scansionati, il richiedente conferma la richiesta di essere accreditato come Comitato Organizzatore, inoltrando al Comitato Regionale territorialmente competente il modulo compilato;
d) il Comitato Regionale competente per territorio è quello della regione in cui ha sede l'ente richiedente. Per sede si intende quella dove l'ente richiedente dispone dell'impianto sportivo e non quella legale o amministrativa;
e) il legale rappresentante dell'ente richiedente provvede quindi a depositare, anche a mezzo spedizione postale, l'originale delle autocertificazioni e di tutta la documentazione di cui si è curato l'invio telematico, presso la segreteria del Comitato Regionale medesimo;
f) il Comitato Regionale interviene nella procedura, e, dopo aver eseguito la verifica della documentazione, provvede a caricare la scansione del motivato parere del Consiglio Regionale e all'inoltro telematico della pratica agli Uffici federali competenti entro 60 giorni. Ove il parere fosse negativo le motivazioni devono essere espressamente specificate;
g) la delibera del Consiglio Federale di concessione dello status di "Comitato Organizzatore Accreditato" è sospensivamente condizionata a:
    1. versamento della quota di Comitato Organizzatore Accreditato che deve avvenire entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione della delibera federale;
    2. acquisizione da parte del Comitato Regionale degli originali delle autocertificazioni e di tutta la documentazione di cui si è curato l'invio telematico;
h) l'ufficio federale, dopo la verifica di ricezione del pagamento della quota, e la segreteria del Comitato Regionale, dopo la ricezione della documentazione di cui al punto che precede, provvedono a convalidare nel sistema, ognuno per la propria competenza, l'avvenuta ricezione;
i) tali adempimenti consentono di rimuovere la condizione sospensiva e rendere definitivo il riconoscimento del Comitato Organizzatore Accreditato.

Art. 119 – Prima richiesta di accredito come Comitato Organizzatore: quota

119.1 Sono deliberate nell'ammontare dal Consiglio Federale:
- la quota annuale di registrazione per Comitato Organizzatore Accreditato da versarsi all'atto di accoglimento della richiesta di accreditamento;
- la quota annuale per ogni ulteriore sede sportiva dell'ente registrato come Comitato Organizzatore Accreditato da versarsi all'atto della richiesta di rinnovo dell'accreditamento.

119.2 Nell'anno 2018 i Comitati Organizzatori già accreditati e/o censiti in F.I.S.E. non sono sottoposti a registrazioni e a pagamenti di quote e potranno operare come in precedenza. Nel corso del 2018 F.I.S.E. procede a curare accredito dei Comitati Organizzatori in ossequio alle procedure di cui ai precedenti articoli al fine di dare piena attuazione alle disposizioni che precedono a far tempo dal 1° gennaio 2019.

Art. 120 – Diritti e doveri dei Comitati Organizzatori Accreditati

120.1 Il Comitato Organizzatore Accreditato è obbligato alla puntuale applicazione dell'insieme delle norme del CONI e della F.I.S.E., nel pieno rispetto dello Statuto Federale, del Regolamento Generale, del Codice di Comportamento Etico, dei Regolamenti Antidoping e dei Regolamenti specifici delle discipline per le quali il Comitato stesso organizza manifestazioni.

120.2 Il legale rappresentante del Comitato Organizzatore Accreditato ha il dovere di comunicare tempestivamente a F.I.S.E. per il tramite del Comitato Regionale territorialmente competente, eventuali modifiche allo Statuto, variazioni di sede e/o di denominazione e/o di ragione sociale e/o di indirizzo pec ed eventuali fusioni e/o incorporazioni.

120.3 L'ente affiliato/aggregato deve provvedere al pagamento, nei termini stabiliti dalle norme, deliberazioni e decisioni federali, delle somme dovute alla F.I.S.E. a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa.

120.4 I Comitati Organizzatori Accreditati devono assicurare piena collaborazione ai Dirigenti, Organi e Commissioni Federali nell'espletamento delle loro funzioni.

120.5 I Comitati Organizzatori Accreditati nell'ambito dell'attività a loro autorizzata dalla F.I.S.E. per l'organizzazione di manifestazioni, hanno l'obbligo della conservazione dei dati personali, sia comuni che sensibili, di cui vengono in possesso per l'espletamento di detta attività, nel rispetto del D. Lgs. n.196/03 e ss.mm. della normativa in qualità di titolari del trattamento.

120.6 Laddove la F.I.S.E. adotti provvedimenti di revoca dell'affiliazione o dell'aggregazione ai sensi dell'art. 8.1 lett. d) Statuto Federale si deve procedere a tempestiva comunicazione all'ente oggetto della delibera presso l'indirizzo pec indicato dall'ente.

TITOLO II

CALENDARIO MANIFESTAZIONI

Art. 121 – Norme generali

121.1 La composizione del calendario avviene in funzione delle richieste dei Comitati Organizzatori attraverso il sistema informatico federale.

121.2 I Comitati Organizzatori di nuova costituzione o, comunque, non abilitati in precedenza all'utilizzo dell'accesso on-line per poter operare, devono preventivamente accreditarsi in F.I.S.E. secondo modalità e criteri di cui al precedente Titolo I del presente Libro.

121.3 Tutti i Comitati Organizzatori accreditati ricevono da F.I.S.E. la propria password di accesso al calendario on-line che li abilita alla gestione del calendario. Detta password è fornita anche agli enti affiliati che si accreditano come Comitati Organizzatori ai sensi degli articoli di cui al Titolo I del presente Libro, ed è differente da quella che abilita l'affiliato ad entrare nelle funzioni delle iscrizioni-on-line o alla posizione stessa di affiliato.

121.4 Ai fini dell'identificazione del Comitato Organizzatore è necessario che venga registrato il soggetto giuridico che organizza il concorso e non l'eventuale società di gestione e/o di servizi alla quale viene eventualmente appaltata la gestione organizzativa del concorso stesso (ad esempio: Ente Pubblico che decida di assegnare l'organizzazione ad una Società di servizi). Ciò al fine di accreditare in F.I.S.E. il soggetto legalmente responsabile dell'organizzazione a tutela, per ogni aspetto legale ed economico, del corretto svolgimento della manifestazione, della F.I.S.E. e dei soggetti che a vario titolo sono coinvolti nella manifestazione. L'affidamento di servizi, totale e/o parziale, a terzi soggetti non rileva ai fini F.I.S.E..

Art. 122 – Modalità di inserimento

122.1 Le modalità e scadenze dell'inserimento delle manifestazioni a calendario, le date di apertura e chiusura delle fasi di calendario, gli importi delle tasse di inserimento e delle penali in casi di cambio formula, cambio data o annullamento della manifestazione sono definite annualmente dal Consiglio Federale.

Art. 123 – Fasi inserimento in calendario

123.1 Definito il Calendario delle Manifestazioni di Interesse Federale, F.I.S.E.

annualmente provvede:

- a rendere pubbliche date e tipologia delle manifestazioni di Interesse Federale per Disciplina;
- a dare comunicazione mediante avviso pubblicato sul sito F.I.S.E. delle date e modalità specifiche di apertura del calendario di Manifestazioni Internazionali;
- conclusosi l'iter per la definizione del Calendario di Manifestazioni Internazionali, con comunicazione pubblicata sul sito F.I.S.E., vengono indicate le date e le modalità specifiche per l'apertura del calendario delle manifestazioni nazionali di competenza della F.I.S.E.;
- conclusosi l'iter per la definizione del Calendario di Manifestazioni Nazionali, ciascun Consiglio Regionale indica entro 30 giorni le date e le modalità specifiche di apertura del calendario delle Manifestazioni di competenza regionale, dandone comunicazione attraverso il sito regionale e informando la F.I.S.E..

123.2 Il calendario si compone nelle seguenti fasi, la cui sequenza e le successive attività si applicano alle varie tipologie di manifestazioni: internazionali, nazionali e di competenza dei Comitati Regionali:

1^ FASE (visualizzazione manifestazioni federali):

In questa fase F.I.S.E. rende note, inserendole nel programma del calendario, le date delle "Manifestazioni di Interesse Federale" (Campionati, Trofei, Manifestazioni di Rilevante Interesse Sportivo ecc.) in modo che tutti i Comitati Organizzatori possano prenderne visione; la scelta delle sedi di tali manifestazioni può essere deliberata successivamente.

2^ FASE (inserimento concorsi):

Ciascun Comitato Organizzatore abilitato può autonomamente inserire ed eventualmente spostare e/o cancellare liberamente i propri concorsi in un periodo di tempo prefissato e reso noto sul sito F.I.S.E..

3^ FASE (visualizzazione calendario provvisorio):

Al termine del periodo di inserimento il calendario viene "chiuso" per permettere ai vari Comitati Organizzatori di visualizzare la situazione definitasi con le manifestazioni inserite da tutti gli altri Comitati Organizzatori e poter contattare, se necessario, i Comitati Organizzatori concomitanti per concordare eventuali variazioni e/o spostamenti.

Durante questa fase ciascun Dipartimento, dopo aver visionato la bozza del calendario, può gestire eventuali concomitanze in funzione dello specifico Regolamento della disciplina.

4^ FASE (conferma concorsi e/o eventuali variazioni):

Durante questa fase, nella quale non sono consentiti nuovi inserimenti, il calendario rimane "aperto" esclusivamente per i Comitati Organizzatori che hanno inserito manifestazioni nella 2^ Fase per consentire le conferme definitive dei concorsi già inseriti e gli eventuali cambi di formula e/o spostamenti di data dei concorsi, già inseriti precedentemente, tenendo conto però della necessità di ottenere

l'autorizzazione allo spostamento da parte dei Comitati Organizzatori di gare situate entro i limiti chilometrici previsti dalla specifica disciplina.
Al termine della 4^ Fase il calendario viene "chiuso" e le date confermate dai Comitati Organizzatori vengono rese visibili a tutti gli utenti attraverso la pubblicazione sul sito federale.
Eventuali pagamenti previsti per inserimenti e/o conferme delle date (determinati con annuale delibera del Consiglio Federale e disciplinati dalle specifiche circolari dei calendari) verranno effettuati attraverso il sistema del "carrello on-line" quando reso disponibile; in alternativa sino a quando non divenga disponibile il sistema del carrello on-line, il Comitato Organizzatore provvede con bonifico bancario a favore di F.I.S.E. inviando copia della ricevuta al competente Dipartimento di disciplina e al Comitato Regionale per le manifestazioni di competenza dello stesso.
L'inserimento delle date confermate in calendario è riservato esclusivamente a coloro che abbiano provveduto al pagamento delle relative quote, quando previsto.

123.3 Definito il calendario nazionale, il Consiglio Regionale indica le date delle Manifestazioni di Interesse Regionale ed avvia la procedura per la formazione del calendario regionale con la medesima sequenza di cui all'art. 123.2.
Per la definizione del Calendario delle Manifestazioni di competenza dei Comitati Regionali, i singoli Consigli Regionali possono convocare dopo la chiusura della 3^ Fase, apposita riunione fra gli enti affiliati, invitando anche gli altri Comitati Organizzatori che avessero inserito date in calendario della singola regione, al fine di favorire accordi e definire d'intesa la programmazione di manifestazioni che possa ottimizzare le richieste anche in funzione di eventuali date da assegnare a singoli Comitati Organizzatori.

Art. 124 – Inserimenti tardivi e cambio data e/o formula tardivi in calendario

124.1 Successivamente alla pubblicazione sul sito F.I.S.E. del calendario così definito, i Comitati Organizzatori possono effettuare inserimenti tardivi in calendario, previa autorizzazione del Comitato Regionale territorialmente competente e dei Comitati Organizzatori già presenti in calendario e nel rispetto dei limiti chilometrici previsti dalla specifica disciplina.

124.2 L'inserimento tardivo e il cambio di data e/o di formula è possibile solo dopo che il Comitato Regionale territorialmente competente ed eventuali Comitati Organizzatori concomitanti e tempestivamente inseriti in calendario, situati entro i limiti chilometrici previsti dalla specifica disciplina, concedano il nulla osta, comunicandolo alla F.I.S.E..

124.3 La Federazione, ricevuto il nulla osta, ha facoltà di autorizzare l'inserimento tardivo e/o il cambio data e/o formula del concorso, provvedendo all'inserimento in calendario.

124.4 Per l'inserimento tardivo o il cambio data e/o formula (considerata variazione di formula anche la trasformazione di un internazionale in nazionale o viceversa) il

Comitato Organizzatore interessato deve produrre la seguente documentazione:

a) richiesta trasmessa per iscritto contestualmente alla F.I.S.E. e al Comitato Regionale di competenza.
b) nulla osta da parte dei Comitati Organizzatori di manifestazioni concomitanti situati entro i limiti chilometrici previsti dalla specifica disciplina, presenti nel calendario on-line.

124.5 Non è prevista nessuna penale per il cambio di formula di un concorso internazionale richiesto dopo la chiusura del calendario nazionale.

124.6 Sono, comunque, addebitate al Comitato Organizzatore le eventuali quote dovute alla F.E.I. per gli spostamenti e/o le modifiche nel calendario internazionale, secondo quanto previsto dalla normativa F.E.I..

124.7 Per inserimenti tardivi e modifiche di data e/o formula la verifica della distanza tra le località sedi dei concorsi deve essere effettuata dal richiedente con il programma informatico “Google Maps” e prendendo in considerazione il percorso più breve tra le località sede dei concorsi. Di tale verifica deve dar conto a F.I.S.E. attestando di averla fatta nella richiesta di cui alla lett. a) del presente articolo.

124.8 F.I.S.E. si riserva di verificare la corrispondenza di quanto attestato.

Art. 125 – Descrizione manifestazione all’atto dell’inserimento nel sistema

125.1 In sede di inserimento in calendario il Comitato Organizzatore deve obbligatoriamente definire la sede e la formula del concorso.

125.2 I Comitati Organizzatori indicano per ciascun concorso il tipo di ritenuta fiscale che viene applicato sui premi, a seconda della natura giuridica del Comitato Organizzatore stesso; il sistema informatico richiede di completare l’inserimento della manifestazione con tale indicazione.

Art. 126 – Annullamento concorso inserito in calendario

126.1 Nel caso in cui il Comitato Organizzatore intenda annullare la manifestazione in calendario precedentemente inserita nel sistema, deve produrre formale richiesta di annullamento, trasmettendola per iscritto al Dipartimento F.I.S.E. della disciplina del concorso di cui si richiede l’annullamento e al Comitato Regionale territorialmente competente per la manifestazione.

126.2 L’annullamento di una manifestazione inserita in calendario comporta il pagamento di una penale negli importi determinati annualmente dal Consiglio Federale.

TITOLO III

APPROVAZIONE PROGRAMMI MANIFESTAZIONI

Art. 127 - Competenza approvazione programmi

127.1 I Regolamenti della specifica disciplina attribuiscono l'approvazione dei programmi delle manifestazioni alla competenza del Comitato Regionale competente per territorio o della sede centrale della F.I.S.E., in funzione del tipo di manifestazione.

127.2 Il Programma Tecnico delle manifestazioni deve essere trasmesso all'Organo competente entro 40 giorni dalla data di inizio della manifestazione per l'opportuna approvazione e pubblicazione on-line. Oltre tale termine viene applicata una penale secondo le modalità previste dagli specifici Regolamenti della disciplina.

Art. 128 - Programma tecnico della manifestazione

128.1 Il programma tecnico della manifestazione deve contenere le seguenti indicazioni:

a) esatta indicazione del soggetto che riveste il ruolo di Comitato Organizzatore, con indicazione di denominazione o ragione sociale, codice fiscale, sede legale, indirizzo pec, recapiti telefonici e mail;
b) nominativo del soggetto individuato come responsabile organizzativo della manifestazione (detto anche show director);
c) indirizzo esatto del luogo dove si svolge la manifestazione con riferimenti per reperimento sul navigatore satellitare;
d) codice stalla (detto anche codice aziendale) da indicare sui documenti di trasporto dei cavalli;
e) formula/e delle gare o partite;
f) eventuale monte premi complessivo con specifica del regime fiscale e delle eventuali ritenute applicate;
g) eventuali premi d'onore;
h) eventuali premi in oggetto di valore;
i) ordine di svolgimento e descrizione tecnica delle categorie, gare o partite con relativo monte premi per ciascuna di esse;
j) nominativo del/dei Direttore/i di Campo o Disegnatore/i di Percorso;
k) nominativo della Segreteria di Concorso;
l) nominativo degli Ufficiali di Gara la cui individuazione è di competenza del Comitato Organizzatore;

m) presenza o reperibilità del medico di servizio e di servizio ambulanza se previsto per la tipologia di manifestazione;
n) nominativo del veterinario di servizio o reperibile se previsto per la tipologia di manifestazione;
o) nominativo del maniscalco di servizio o reperibile se previsto per la tipologia di manifestazione;
p) nominativo del servizio di cronometraggio se previsto per la tipologia di manifestazione;
q) numero, dimensioni e tipologia dei campi gara e dei campi prova utilizzati per ogni singola categoria;
r) distanza delle scuderie qualora le stesse non siano ubicate in adiacenza al campo o campi di gara;
s) indicazione se si intende svolgere la manifestazione indoor/outdoor con specifica distinzione delle categorie, gare o partite che si intendono svolgere indoor e outdoor;
t) indicazione se si intenda svolgere la manifestazione in orario diurno e/o notturno con specifica distinzione delle categorie, gare o partite che si intendono svolgere in orario diurno e quali in notturno (si intendono quali notturne le categorie, gare o partire che si svolgono con l'utilizzo di luce artificiale);
u) numero massimo di cavalli (compresa la specifica della quota di inviti (detti anche wild card) riservata al Comitato Organizzatore);
v) qualsiasi ulteriore informazione ritenuta utile dal Comitato Organizzatore;
w) eventuale nominativo del delegato F.I.S.E., se nominato dal Consiglio Federale.

128.2 Il Comitato Organizzatore deve definire il programma con la più accurata precisione al fine di garantire l'ottimale organizzazione nel rispetto delle esigenze dei partecipanti e del pubblico, anche in riferimento alla programmazione della successione di categorie, gare o partite previste nella manifestazione.

128.3 Il programma di gara deve contenere indicazioni complete, chiare, esaustive, evitando il ricorso a formule o frasi aleatorie, generiche, e dare informazioni vincolanti sulla tipologia di gare, formule, aspetti organizzativi, sequenza delle gare.

128.4 Il programma così pubblicato non potrà subire modifiche e variazioni se non quelle relative ad un eventuale modifica del monte premi conseguente alla richiesta del Comitato Organizzatore di una variazione di formula o quelle apportate dal Presidente di Giuria in accordo con il Comitato Organizzatore e il Direttore di Campo, per rilevanti e documentati motivi organizzativi – che non devono consistere in mere valutazioni di opportunità - determinate da eventi prevedibili o per cause di forza maggiore. Di tali modifiche e delle motivazioni il Presidente di Giuria dà specifica informazione nella Relazione.

128.5 Nel caso di variazione di formula chiesto alla Federazione nei termini regolamentari, e dalla stessa concesso, il programma deve essere nuovamente sottoposto ad approvazione sulla base delle normative dello specifico Regolamento della disciplina.

128.6 Laddove alla chiusura delle iscrizioni della manifestazione, il numero dei cavalli iscritti superasse lo scaglione inizialmente previsto dal Comitato Organizzatore, questo deve senza indugio procedere ad integrare le nomine effettuate (assistente direttore di campo titolare, giuria, steward), adeguando il numero dei componenti al numero dei cavalli iscritti, o dei campi gara o dei campi prova di cui si prevede l'utilizzazione.

128.7 I nominativi di detti Direttori di Campo/Giudici/Steward, chiamati ad integrare la designazione iniziale, devono tempestivamente essere aggiunti nel programma approvato e pubblicato sul sito e sul sistema di iscrizioni on-line; a ciò si provvede comunque entro e non oltre le 48 ore prima dell'inizio della manifestazione.

128.8 Al programma inviato per la approvazione devono essere allegate mail o fax di accettazione dell'incarico da parte dei componenti della Giuria, del Direttore di Campo, della Segreteria e del Veterinario.

128.9 Per le manifestazioni gestite con il sistema on-line tale accettazione dovrà essere effettuata tramite apposite procedure.

128.10 Qualora il programma definitivo non venisse completato con tutte le informazioni richieste entro il termine di 15 giorni prima dell'inizio della manifestazione, il sistema on-line bloccherà automaticamente le iscrizioni.

TITOLO IV

PREMI

Art. 129 – Premi

129.1 I premi in palio in ogni Manifestazione e nelle singole gare o partite sono destinati ai cavalieri concorrenti, in funzione della posizione occupata nella classifica o nella specifica graduatoria se assegnato su criterio differente rispetto alla classifica di una gara o partita. Se il premio è destinato ad altro soggetto (squadre, affiliato presso cui il concorrente è tesserato, proprietario, allevatore, istruttore, tecnico, ecc.) questo dovrà essere espressamente dichiarato nel programma.

129.2 Alla conclusione di ogni categoria, gara o partita, deve essere annunciata dal Segretario/Speaker o dalla Giuria, la classifica o il risultato o punteggio ed effettuata la relativa cerimonia di premiazione.

129.3 Le premiazioni possono essere effettuate anche ogni gruppo di categorie, gare o partite, con sequenze che debbono essere programmate ed annunciate ad inizio della giornata di gara mediante avviso affisso in bacheca della Segreteria della manifestazione.

129.4 I concorrenti perdono il diritto ai premi in oggetto di qualsiasi natura (d'onore, di categoria ecc..) qualora non si presentino personalmente in campo alla premiazione per il loro ritiro, salvo i casi in cui i concorrenti stessi, previo assenso del Comitato Organizzatore e comunicazione al Presidente di Giuria, abbiano delegato altra persona a tale ritiro.

129.5 Il programma della manifestazione precisa oltre l'eventuale monte premi, anche i primi in oggetto, quali coccarde, coppe, trofei, oggetti, buoni merce, ecc. che il Comitato Organizzatore mette in palio per i concorrenti, precisando le modalità di attribuzione.

129.6 Analogamente si procede per eventuali premi d'onore messi in palio per la manifestazione.

129.7 Il Comitato Organizzatore che abbia messo in palio premi d'onore per la manifestazione, deve precisare con comunicazione affissa in bacheca della Segreteria all'inizio della manifestazione, quando è prevista la premiazione relativa ai Premi d'Onore al fine di consentire ai concorrenti interessati di programmare la propria presenza.

Art. 130 - Premi d'onore trasmissibili (Challenges)

130.1 Nel caso che, per ottenere la definitiva assegnazione di un premio trasmissibile, sia necessario che esso sia vinto più di una volta dallo stesso cavaliere o dallo stesso gruppo o squadra, le condizioni generali della prova nella quale il premio stesso è posto in palio non potranno essere modificate finché il premio non sia stato definitivamente aggiudicato.

130.2 Trascorsi, comunque, cinque anni dalla sua prima assegnazione senza che il premio sia stato definitivamente aggiudicato (non si considera il caso in cui la gara non sia stata disputata), le condizioni generali della prova e/o i criteri di assegnazione possono essere modificati. In tale caso, però, è fatto obbligo di darne preventiva comunicazione, inserendo apposito avviso nel programma generale della manifestazione.

Art. 131 - Regime Fiscale

131.1 Il regime fiscale applicato nel pagamento dei premi deve essere obbligatoriamente dichiarato all'atto della pubblicazione nel programma della manifestazione e nel calendario on-line.

131.2 E' responsabilità del Comitato Organizzatore il rispetto delle norme fiscali in vigore.

TITOLO V

PAGAMENTO ISCRIZIONI

Art. 132 – Obbligo pagamento iscrizioni

132.1 I partecipanti ad una manifestazione agonistica sono tenuti a pagare le iscrizioni alla Segreteria di Concorso del Comitato Organizzatore prima di lasciare la sede della manifestazione.

132.2 La Segreteria del Concorso è obbligata a rilasciare ricevuta firmata dalla stessa, attestante il pagamento effettuato; tale ricevuta deve essere rilasciata indistintamente a tutti i concorrenti, anche se non richiesta. E' fatto specifico obbligo alle Segreterie di Concorso di adempiere a detta prescrizione.

Art 133 - Mancato pagamento

133.1 Il cavaliere che non abbia corrisposto quanto dovuto ad un Comitato Organizzatore prima di lasciare la sede della manifestazione, può effettuare il pagamento senza ulteriore aggravio nel termine di 7 giorni dalla fine della manifestazione di riferimento con strumenti di pagamento tracciabili.

133.2 Il cavaliere che abbia proceduto a cancellazione di iscrizione tardiva o non abbia cancellato l'iscrizione, non partecipando alla manifestazione, può effettuare il pagamento senza ulteriore aggravio nel termine di 7 giorni dalla fine della manifestazione di riferimento con strumenti di pagamento tracciabili.

133.3 Dopo tale termine il Comitato Organizzatore, dopo aver espletato i tentativi di recupero delle somme dovute, ne dà comunicazione alla F.I.S.E. o al Comitato Regionale di residenza del cavaliere, trasmettendo copia della corrispondenza con il cavaliere stesso.

133.4 F.I.S.E., verificata documentalmente detta situazione, provvede a sospendere il tesseramento del concorrente insolvente.

133.5 Al cavaliere viene applicata una tassa di € 50,00 per diritti di segreteria al verificarsi di detta situazione per la gestione della procedura.

133.6 La sospensione del tesseramento è rimossa da F.I.S.E. quando è comprovata la regolarizzazione della morosità nei confronti del Comitato Organizzatore e il pagamento dei diritti di segreteria di € 50,00.

TITOLO VI

RECLAMI

Art. 134 – Facoltà e modalità

134.1 La facoltà di reclamare, in merito ad una qualunque irregolarità che si presume essersi verificata nello svolgimento di una manifestazione, spetta al concorrente e/o al proprietario o a colui che dispone giuridicamente del cavallo per come risultante al "Ruolo federale del cavallo" o all'Istruttore/Tecnico.

134.2 Per i concorrenti under 18 la facoltà di reclamo spetta all'Istruttore/Tecnico.

134.3 I reclami, sotto pena di nullità, devono essere redatti per iscritto, forniti di elementi atti a comprovarne la fondatezza ed accompagnati dal contestuale pagamento di € 100,00 nelle gare con montepremi e di € 30,00 nelle gare senza montepremi, quale deposito da allegare al reclamo.

134.4 Tale deposito viene restituito al reclamante in caso di accoglimento.

134.5 Il Comitato Organizzatore provvede al versamento a F.I.S.E. delle somme introitate a titolo di deposito per reclami ove non restituite al reclamante nei casi previsti dalle norme successive del presente Titolo.

134.6 Con i depositi introitati in via definitiva - in caso di rigetto del reclamo di prima istanza con provvedimento divenuto definitivo per mancanza di appello o in caso di rigetto del reclamo di seconda istanza - F.I.S.E. costituisce un Fondo di Solidarietà.

Art. 135 - Termini di presentazione

135.1 Sotto pena di nullità, i reclami devono essere presentati nei seguenti termini di tempo:

135.1.1 prima dell'inizio di una categoria, gara o partita, in relazione ad ogni irregolarità riguardante il campo, il percorso, le caratteristiche delle attrezzature e/o degli ostacoli e le loro dimensioni, le distanze, le altezze, il previsto ordine di partenza, la qualificazione dei concorrenti e dei cavalli, anche per quanto attiene alle limitazioni di partecipazione alla gara, e la formula della categoria;

135.1.2 entro un'ora dall'affissione dei risultati, in relazione ad ogni irregolarità riguardante l'osservanza del previsto ordine di partenza, i risultati individuali e la classifica della categoria nonché ogni altra irregolarità che si argomenta essere avvenuta durante la categoria, gara o partita stessa nonché in relazione ad ogni irregolarità riguardante i documenti e l'origine

dei cavalli avvenute sia in buona fede o per negligenza che in modo fraudolento.

Art. 136 - Decisioni in prima istanza

136.1 I reclami di cui al punto 135.1.1 devono essere presentati – anche mediante deposito presso la Segreteria della manifestazione - al Presidente di Giuria o al Delegato Tecnico (CCE) cui resta demandata l'esclusiva competenza sull'accoglimento o meno dei reclami stessi.

136.2 Il ricevente appone su copia del reclamo sottoscrizione per ricevuta previa indicazione dell'orario di ricevimento, rilasciando obbligatoriamente ricevuta dell'avvenuto contestuale pagamento di € 100,00 nelle gare con montepremi, e di € 30,00 nelle gare senza montepremi, quale deposito.

136.3 I reclami di cui ai punti 135.1.2 devono essere diretti alla Giuria e presentati per il tramite del Presidente di Giuria o del Delegato Tecnico (CCE), anche mediante deposito presso la Segreteria di Concorso. Il ricevente appone su copia del reclamo sottoscrizione per ricevuta previa indicazione dell'orario di ricevimento, rilasciando obbligatoriamente ricevuta dell'avvenuto contestuale pagamento di € 100,00 nelle gare con montepremi, e di € 30,00 nelle gare senza montepremi, quale deposito.

136.4 Il Presidente di Giuria o il Delegato Tecnico (CCE) è tenuto a verificare la possibilità di definizione bonaria e cercare di dirimere la controversia che ha determinato il reclamo.

136.5 Ove non si raggiungesse detta bonaria composizione, sul reclamo presentato decide collegialmente il Presidente di Giuria o il Delegato Tecnico (CCE) ed i membri della Giuria a maggioranza di voti (in caso di parità sarà determinante il voto del Presidente di Giuria o del Delegato Tecnico (CCE)).

136.6 Possono essere utilizzati ai fini della decisione del reclamo tutti i mezzi utili a dirimere la controversia (es. foto, prova video se presente ecc.).

136.7 Ove presente foto, prova video, ecc., le stesse devono essere messe a disposizione sia degli Ufficiali di Gara che del/dei concorrente/i.

136.8 La decisione in ordine al reclamo di cui al punto 135.1.2 deve essere adottate entro il termine massimo di due ore dalla fine dell'ultima categoria della giornata.

136.9 Le eventuali documentazioni o prove acquisite e utilizzate per assumere la decisione sono conservate dal Presidente di Giuria o dal Delegato Tecnico (CCE) per 180 giorni successivi alla manifestazione, e senza indugio consegnati al competente Organo di Giustizia a cui venisse presentato ulteriore reclamo in appello.

Art. 137 - Appello

137.1 Contro la decisione emessa in prima istanza dalla Giuria, il reclamante può ricorrere in seconda istanza alla F.I.S.E., tramite inoltro del ricorso d'appello al Giudice Sportivo.

137.2 I reclami diretti in seconda istanza alla F.I.S.E., pena la loro nullità, devono essere accompagnati dal pagamento di € 100,00 nelle gare con montepremi, e di € 30,00 nelle gare senza montepremi, quale deposito e devono essere inoltrati entro 15 giorni dal termine della manifestazione.

Art. 138 - Restituzione depositi e premi

138.1 Qualora il reclamo venga accolto in prima istanza perché ritenuto fondato, il deposito versato è restituito al reclamante; parimenti se ritenuto fondato l'appello, al reclamante vengono restituiti i depositi versati per il giudizio di prima istanza e per l'appello.

138.2 Nel caso in cui la conciliazione dal Presidente di Giuria o dal Delegato Tecnico (CCE) abbia esito positivo e quando il reclamo presentato in appello venga ritirato prima della pronuncia il deposito versato è restituito al reclamante.

138.3 In caso di reclamo in prima istanza i risultati proclamati rimarranno provvisoriamente validi sino a che non interviene la pronuncia.

138.4 Qualora il reclamo in prima istanza sia accolto, cosi come nel caso in cui il competente Organo F.I.S.E., in qualità di organo d'appello, decida di accogliere il ricorso avverso la decisione di rigetto in prima istanza, i concorrenti interessati nella classifica impugnata sono obbligati a restituire all'ente erogante i premi ricevuti.

138.5 Detti premi sono assegnati dall'ente erogante in coerenza alla classifica rideterminata in ossequio al definitivo giudizio emesso.

TITOLO VII

RUOLI ISTITUZIONALI E ALTRI SERVIZI FUNZIONALI

Art. 139 - Delegato F.I.S.E.

139.1 La F.I.S.E. ha diritto di nominare per Manifestazioni di Interesse Federale e altre manifestazioni ritenute di Rilevante Interesse Sportivo o Organizzativo, un soggetto incaricato di attività di coordinamento, controllo ed indirizzo degli aspetti organizzativi per quanto attiene al profilo sportivo della manifestazione denominato Delegato F.I.S.E..

139.2 Il Delegato F.I.S.E. viene scelto dal Consiglio Federale o dal Consiglio Regionale per le manifestazioni di propria competenza, tra soggetti Tesserati F.I.S.E. ritenuti idonei per esperienza, capacità gestionale di eventi, equilibrio, capacità d'iniziativa, idonei alla funzione richiesta.

139.3 Con congruo anticipo rispetto all'inizio della manifestazione, il Delegato F.I.S.E. , qualora nominato dalla Federazione, o dal competente Consiglio Regionale per le manifestazioni di rilevanza regionale, deve prendere contatti con il Comitato Organizzatore per l'effettuazione di un sopralluogo al fine di verificare gli aspetti programmatici, organizzativi, logistici e tecnici della manifestazione.

139.4 Il Comitato Organizzatore è tenuto a prestare la massima collaborazione al Delegato F.I.S.E., rendendosi disponibile ad effettuare gli interventi dallo stesso richiesti al fine di un ottimale svolgimento della manifestazione.

139.5 Il Delegato F.I.S.E. collabora con il Comitato Organizzatore e con il Presidente di Giuria o con il Delegato Tecnico (CCE) per la buona riuscita della manifestazione ed in particolare per:

b) assicurarsi con congruo anticipo di tempo, dell'idoneità delle attrezzature utilizzate, della capacità tecnica degli organizzatori con particolare riferimento ai campi gara e di lavoro nonché alla viabilità, parcheggio, sistemazione van, eventuali ricoveri per i cavalli facendo apportare le modifiche necessarie;

c) verificare la validità e sufficiente organizzazione dei servizi di segreteria;

d) sollecitare i responsabili all'adozione di sufficienti misure utili a fornire qualità e adeguato dimensionamento ai servizi generali a diposizione di partecipanti e pubblico;

e) vigilare sul rispetto di condizioni generali utili al benessere dei cavalli;

f) supervisionare che le attività di predisposizione di ordini di partenza, premiazioni, aspetti organizzativi del cerimoniale ecc. siano gestiti in maniera rispondente alle caratteristiche tecniche del tipo di manifestazione;

g) sollecitare i responsabili alla verifica della regolarità delle iscrizioni alla manifestazione dei cavalli e dei concorrenti partecipanti;

h) verificare che l'aspetto generale della manifestazione sia adeguato al rango di Manifestazione di Interesse Federale o manifestazione di Rilevante Interesse Sportivo (allestimenti, addobbi floreali, cura dei particolari, premiazioni, eventuali eventi collaterali, etc.);

i) sovrintendere al regolare svolgimento tecnico della manifestazione assicurandosi che le norme del programma e quelle regolamentari vigenti siano osservate ed applicate.

139.4 Durante la manifestazione il Delegato F.I.S.E. non può rappresentare il Comitato Organizzatore né svolgere le funzioni di Ufficiale di Gara, Direttore di Campo, Disegnatore di Percorso, Segreteria di Concorso, Istruttore e non può partecipare alla manifestazione come concorrente.

139.5 Entro il secondo giorno successivo alla conclusione della manifestazione il Delegato F.I.S.E. invia alla Commissione competente per disciplina una relazione dettagliata sull'evento, illustrando eventuali carenze tecniche, strutturali e/o organizzative che abbiano inciso sul corretto svolgimento della manifestazione, o comunque inserendo ogni notazione utile per contribuire a migliorare in futuro aspetti organizzativi di analoghe manifestazioni.

139.6 Il Delegato F.I.S.E. ha diritto all'indennità di funzione e a rimborsi delle spese sostenute con i criteri e nella misura annualmente stabilita dal Consiglio Federale per i Presidenti di Giuria e per i Delegati Tecnici.

139.7 F.I.S.E. provvede al pagamento dei rimborsi e delle indennità di funzione del Delegato F.I.S.E. ad eccezione dei casi in cui il regolamento specifico della manifestazione o altra disposizione del Consiglio Federale dispongano altrimenti.

Art. 140 - Tecnici Federali

140.1 Entro il secondo giorno successivo alla conclusione della manifestazione, il/i Tecnici Federale/i, se presente/i, invia/no alla Commissione competente per disciplina relazione dettagliata sull'evento e sui binomi di interesse federale per le attività sportive di vertice.

140.2 Il/i Tecnico/i Federale/i provvede/ono a tenere informato con continuità e comunque giornalmente l'ufficio stampa F.I.S.E., fornendo ogni utile informazione e i risultati ottenuti dagli atleti italiani in gara in manifestazioni all'estero.

Art. 141 - Direttori di Campo o Disegnatori di Percorso di Manifestazioni di Interesse Federale

141.1 I Direttori di Campo o Disegnatori di Percorso di Manifestazioni di Interesse Federale o di particolare rilevanza sportiva, e comunque per quelle alla cui designazione provvede direttamente F.I.S.E., provvedono, se richiesti, ad inviare i grafici di tali gare alla Commissione competente per disciplina.

Art. 142 – Rappresentante dei Cavalieri

142.1 Nell'ambito di una manifestazione in cui lo specifico Regolamento della disciplina lo preveda, gli atleti partecipanti nominano un loro rappresentante.

142.2 Tale nomina deve essere comunicata al Presidente di Giuria o al Delegato Tecnico (CCE) e resa pubblica mediante affissione in segreteria entro due ore dall'inizio della manifestazione nel primo giorno di gara.

142.3 Il Presidente di Giuria o il Delegato Tecnico (CCE) provvede a consegnare al Cavaliere designato un modulo che, debitamente compilato, deve essere inviato a mezzo mail in formato JPG o PDF o altro leggibile entro 24 ore dal termine della manifestazione alla F.I.S.E. con le modalità indicate dagli specifici Regolamenti della disciplina.

142.4 Tale rappresentante ha il compito di essere il portavoce dei partecipanti alla manifestazione verso il Presidente di Giuria o il Delegato Tecnico (CCE) e del Comitato Organizzatore in merito ad esigenze logistiche, tecniche ed organizzative dei concorrenti.

Art. 143 – Segretario/Speaker e Segretario di Giuria

143.1 Il Segretario/Speaker è scelto dal Comitato Organizzatore necessariamente tra tesserati alla F.I.S.E., quando ne è prevista la nomina dal Regolamento di disciplina o, comunque, ritenuto utile dal Comitato Organizzatore. Qualora detto soggetto impegnato come Segretario/Speaker non abbia in essere altro tesseramento F.I.S.E., deve essere tesserato come Segretario/Speaker. Il Segretario/Speaker provvede a comunicare al pubblico e ai concorrenti le decisioni della giuria: punteggi, penalità, risultati, classifiche, tempi, secondo gli indirizzi della stessa giuria. Comunica inoltre notizie e informazione utili al maggior coinvolgimento del pubblico e all'intrattenimento.

143.2 Il Segretario di Giuria è scelto dal Comitato Organizzatore necessariamente tra tesserati alla F.I.S.E., quando ne è prevista la nomina dal Regolamento di disciplina o, comunque, ritenuto utile dal Comitato Organizzatore. Qualora detto soggetto impegnato come Segretario di Giuria non abbia in essere altro tesseramento F.I.S.E., deve essere tesserato come Segretario di Giuria.

143.3 Eventuali indennità di servizio e/o rimborsi spese per Segretario/Speaker e Segretario di Giuria sono a carico del Comitato Organizzatore che ha scelto tali soggetti per effettuare il servizio, secondo criteri concordati fra gli stessi.

143.4 Rimane responsabilità di tali soggetti l'ottemperanza di tutte le normative, anche fiscali, applicabili al servizio reso.

143.5 Il Presidente di Giuria o il Delegato Tecnico (CCE) non è responsabile per erroneo e/o parziale servizio reso da tali soggetti che sono tenuti ad una fattiva collaborazione con il Presidente di Giuria o il Delegato Tecnico (CCE) e con gli Ufficiali di Gara per il positivo svolgimento della manifestazione.

143.6 Segretario/Speaker e Segretario di Giuria sono tenuti a rispettare le norme di comportamento e di riservatezza opportuni e conseguenti all'esercizio del loro

servizio anche in considerazione dell'ubicazione della postazione per la loro attività abitualmente all'interno degli spazi riservati agli Ufficiali di Gara.

143.7 Il Segretario di un Ufficiale di Gara impegnato in funzioni giudicanti di merito è scelto preferibilmente tra gli aspiranti e i candidati Ufficiali di Gara o tra i praticanti della disciplina che non sono iscritti al concorso; hanno il compito di scrivere le note indicate da ciascun Ufficiale di Gara di cui sono Segretari. Deve essere scelto comunque fra soggetti tesserati F.I.S.E..

143.8 Il nominativo del Segretario/Speaker per le Manifestazioni di Interesse Federale deve essere concordato dal Comitato Organizzatore con la F.I.S.E..

Art. 144 – Cronometristi

144.1 I Cronometristi sono coloro che svolgono la funzione di rilevare i tempi utili a determinare quanto previsto nel regolamento e/o formula della categoria, gara o partita.

144.2 I Cronometristi sono gli unici soggetti responsabili della misurazione cronometrica di detti tempi. Sono tenuti ad utilizzare apparecchi di cronometraggio tarati ed omologati alla funzione. Devono poter fornire, ove richiesto dal Comitato Organizzatore, la trasmissione dati in tempo reale con visualizzazione dello scorrere del tempo durante la misurazione.

144.3 I Cronometristi operano su incarico loro conferito dal Comitato Organizzatore.

144.4 I Cronometristi nello svolgimento della loro attività e/o dei loro servizi sono tenuti a garantire per quanto di loro competenza la puntuale applicazione dei regolamenti di carattere generale e della singola disciplina.

144.5 Eventuali indennità di Funzione e/o rimborsi spesi per i Cronometristi sono a carico del Comitato Organizzatore che ha scelto tali soggetti per effettuare il servizio, secondo criteri concordati fra gli stessi.

144.6 Rimane responsabilità di tali soggetti l'ottemperanza di tutte le normative, anche fiscali, applicabili al servizio reso.

144.7 I Cronometristi sono tenuti a rispettare le norme di comportamento e di riservatezza opportune e conseguenti all'esercizio del loro servizio anche in funzione dell'ubicazione della postazione per la loro attività abitualmente all'interno degli spazi riservati agli Ufficiali di Gara.

Art. 145 - Operatori per manifestazioni equestri

145.1 Il personale in servizio che opera contribuendo allo svolgimento della manifestazione con funzioni tecnico-operative quali addetto al campo gara e/o al campo prova, ecc. deve essere inserito in un elenco dettagliato; detto elenco deve essere consegnato dal Comitato Organizzatore alla Segreteria di Concorso prima dell'inizio della manifestazione, con indicazione di nome, cognome, eventuale numero di tessera

F.I.S.E., al fine di consentirne l'ingresso e la permanenza nei campi gara e/o prova durante la manifestazione.

145.2 Il Presidente di Giuria o il Delegato Tecnico (CCE) effettua verifiche anche a campione sul rispetto di tale disposizione e sull'identità dei soggetti presenti.

145.3 Il Comitato Organizzatore è tenuto a garantire che detti assistenti al campo gara e/o prova facciano uso di abbigliamento sobrio e consono alle attività svolte e alla visibilità della loro presenza da parte dei partecipanti e del pubblico alla manifestazione.

145.4 Eventuali indennità di servizio e/o rimborsi spesi per gli assistenti al campo gara e al campo prova sono a carico del Comitato Organizzatore che ha scelto tali soggetti per effettuare il servizio, secondo criteri concordati fra gli stessi.

145.5 Rimane responsabilità di tali soggetti l'ottemperanza di tutte le normative, anche fiscali, applicabili al servizio reso.

145.6 Gli assistenti al campo gara e al campo prova sono tenuti a rispettare le norme di comportamento e di riservatezza opportune e conseguenti all'esercizio del loro servizio anche in funzione dell'ubicazione della postazione per la loro attività abitualmente all'interno degli spazi dove si svolge l'attività sportiva.

Art. 146 – Responsabile delle scuderie

146.1 Il Comitato Organizzatore può individuare un Responsabile delle Scuderie – ed eventuali coadiutori – al fine di meglio coordinare le attività di accoglienza di atleti e cavalli che partecipano alla manifestazione, la scuderizzazione e le correlate esigenze durante lo svolgimento della stessa.

146.2 Il Responsabile delle Scuderie è scelto dal Comitato Organizzatore tra il proprio personale dipendente o indicando persona terza; qualora individuato, il Comitato Organizzatore indica nel programma della manifestazione il nominativo e i recapiti dello stesso.

146.3 Elenco dettagliato (nome, cognome, eventuale numero di tessera F.I.S.E.) del Responsabile delle Scuderie e degli eventuali coadiutori deve essere consegnato dal Comitato Organizzatore alla Segreteria di Concorso prima dell'inizio della manifestazione.

146.4 Il Presidente di Giuria o il Delegato Tecnico (CCE) effettua verifiche anche a campione sul rispetto di tale disposizione e sull'identità dei soggetti presenti.

146.5 Eventuali indennità di servizio e/o rimborsi spese per il Responsabile delle Scuderie – e suoi coadiutori - impegnato nella manifestazione è a carico del Comitato Organizzatore che ha scelto tale soggetto per effettuare il servizio, secondo criteri concordati fra gli stessi.

146.6 Rimane responsabilità di tali soggetti l'ottemperanza di tutte le normative, anche fiscali, applicabili al servizio reso.

146.7 Il Presidente di Giuria, il Delegato Tecnico (CCE) e gli altri Ufficiali di Gara non sono responsabili dell'operato del Responsabile delle Scuderie – e suoi eventuali coadiutori - poiché l'attività degli stessi non afferisce agli aspetti sportivi della manifestazione.

146.8 Il Responsabile delle Scuderie é tenuto a rispettare le norme di comportamento relative al servizio svolto ed è soggetto alla disciplina sportiva F.I.S.E..

Art. 147 – Assistenza Sanitaria

147.1 Il Comitato Organizzatore della manifestazione ha l'obbligo di garantire la presenza o la reperibilità di un adeguato servizio di assistenza medica nei casi e nelle modalità previste dai Regolamenti della specifica disciplina per le manifestazioni, anche in funzione della durata e della tipologia di manifestazione stessa.

147.2 Il Comitato Organizzatore indica espressamente nel programma il nominativo del medico di servizio o che lo stesso servizio è assicurato, curando di rendere disponibili attrezzature e locali in coerenza alle vigenti disposizioni di legge.

147.3 L'individuazione del servizio di assistenza medica è fatto accertandosi che il medico indicato disponga della prevista attrezzatura per l'assistenza e che ne assicuri l'effettiva disponibilità in coerenza alle vigenti disposizioni.

147.4 Quando ne è prescritta la presenza, il medico, prima dell'inizio di ogni giornata di gara sottoscrive apposita attestazione del medico di servizio che prevede l'impegno a non allontanarsi dal luogo dove si svolge la manifestazione sino a mezz'ora dopo la conclusione della giornata di gara, e la disponibilità delle prescritte attrezzature e presidi sanitari, da consegnarsi al Presidente di Giuria o al Delegato Tecnico (CCE).

147.5 Solo dopo avere acquisito tale attestazione del medico di servizio, apposito verbale il Presidente di Giuria o il Delegato Tecnico (CCE) autorizza l'inizio delle gare.

147.6 Durante la manifestazione il medico deve redigere verbale con un elenco dei concorrenti o altri soggetti eventualmente soccorsi con la sommaria indicazione di quanto riscontrato e degli interventi sanitari effettuati.

147.7 Tale elenco deve essere consegnato al Presidente di Giuria o al Delegato Tecnico (CCE) alla fine di ciascuna giornata di gara. Il verbale è consegnato dal medico anche se non ha provveduto ad alcun intervento di soccorso, specificando tale evenienza.

147.8 Il Medico provvede a consegnare tale verbale al Presidente di Giuria o al Delegato Tecnico (CCE) a fine del quotidiano servizio, indicando l'orario di fine servizio e firmando l'attestazione del medico di servizio consegnata all'inizio della manifestazione al Presidente di Giuria o al Delegato Tecnico (CCE).

147.9 Della corretta ricezione di detti verbali il Presidente di Giuria o il Delegato Tecnico (CCE) dà atto nella Relazione sulla Manifestazione.

147.10 Il Comitato Organizzatore garantisce altresì - nei casi e nelle modalità previste dai Regolamenti della specifica disciplina, anche in funzione della durata e della tipologia di manifestazione stessa - durante lo svolgimento della manifestazione la presenza di una o più ambulanze con barella. Il numero delle ambulanze necessarie è definito dai

singoli Regolamenti della specifica disciplina in funzione del numero dei campi gara o della tipologia della manifestazione o della lunghezza dei percorsi su cui si svolge la manifestazione, e del numero dei concorrenti iscritti.

147.11 Nel caso di temporanea indisponibilità, durante la manifestazione, del medico di servizio e/o dell'ambulanza - nei casi in cui il regolamento di disciplina preveda per la tipologia di Manifestazioni in corso di svolgimento la presenza obbligatoria del medico e/o dell'ambulanza - la manifestazione stessa può proseguire solo a condizione che l'Organizzatore possa avvalersi di altro medico e/o di altra ambulanza. Ove le condizioni lo consentano, nel rispetto delle vigenti normative in materia, avvalendosi dell'utilizzo di interventi in emergenza del Servizio Sanitario Nazionale si può limitare il verificarsi di tale situazione.

147.12 Qualora il Medico di Servizio abbia evidenza che un concorrente versi in condizioni psico-fisiche o attitudinali dallo stesso individuate come temporaneamente inabilitanti, o comunque abbia diretta cognizione dell'emergere di problematiche giudicate dallo stesso Medico di Servizio tali da rendere momentaneamente inidoneo il concorrente alla partecipazione ad una o più prove della Manifestazione, il Medico di Servizio provvede a dichiarare escluso dalla partecipazione alla Manifestazione o alla prova detto concorrente, dandone immediata comunicazione al Presidente di Giuria o al Delegato Tecnico (CCE), o non reperendo questi, ad altro Ufficiale di Gara.

147.13 Tale decisione del Medico di Servizio è insindacabile.

147.14 Delle motivazioni sanitarie che hanno indotto il Medico di Servizio all'assunzione di tale determinazione, lo stesso non deve dare cognizioni né agli Ufficiali di Gara, né a terzi, nel rispetto dei vincoli di riservatezza e privacy connessi alla funzione svolta e a tutela della riservatezza dei dati sensibili del concorrente.

147.15 L'assistenza medica durante la manifestazione è intesa come intervento d'urgenza in relazione a episodi, incidenti, o altri accadimenti occasionalmente verificatisi nella manifestazione stessa.

147.16 L'assistenza sanitaria – quando prevista - deve essere garantita per ogni giornata di gara, da mezz'ora prima l'inizio della Manifestazione, con ciò intendendosi l'orario determinato dal Presidente della Giuria o dal Delegato Tecnico (CCE) d'intesa con il Comitato Organizzatore e reso pubblico nei tempi e modi previsti, per l'inizio della prima categoria, gara o partita, a mezz'ora dopo il termine dell'ultima categoria, gara o partita.

147.17 Il Presidente di Giuria o il Delegato Tecnico (CCE) e gli altri Ufficiali di Gara non sono responsabili dell'operato del Medico di Servizio e del personale dell'ambulanza poiché l'attività degli stessi esula dalle competenze di vigilanza del Presidente di Giuria o del Delegato Tecnico (CCE).

Art. 148 - Servizio di mascalcia

148.1 Il Comitato Organizzatore ha l'obbligo di garantire la presenza o la reperibilità di un servizio di mascalcia per tutta la durata della manifestazione, nei casi e nelle modalità previste dai Regolamenti della specifica disciplina per le manifestazioni, anche in funzione della durata e della tipologia di manifestazione stessa.

148.2 Il nominativo del Maniscalco di Servizio, è indicato nel programma della Manifestazione.

148.3 Tale servizio deve essere inteso come intervento di urgenza (rimessa per perdita dei ferri, sistemazione di chiodi o altri connessi incidenti o evenienze durante la manifestazione).

148.4 Il maniscalco, prima dell'inizio di ogni giornata di gara, compila e sottoscrive apposita attestazione del Maniscalco di Servizio da consegnarsi alla Segreteria di Concorso sottoscrivendo l'orario di inizio sevizio. In tale attestazione il maniscalco autocertificherà di essere iscritto alla Camera di Commercio e all'INPS come artigiano coerentemente al servizio svolto. Solo dopo aver acquisito tale verbale il Presidente di Giuria autorizza l'inizio della Manifestazione.

148.5 Il Maniscalco di Servizio sottoscrive l'orario di fine servizio nell'attestazione del Maniscalco di Servizio, consegnata all'inizio della manifestazione alla Segreteria di Concorso, attestando così la sua presenza fino alla conclusione della manifestazione.

148.6 Della corretta ricezione di detti verbali da parte della Segreteria di Concorso, il Presidente di Giuria o il Delegato Tecnico (CCE) dà atto nella Relazione sulla Manifestazione.

148.7 Il servizio di mascalcia – quando previsto - deve essere garantito per ogni giornata di gara, da mezz'ora prima l'inizio della manifestazione, con ciò intendendosi l'orario determinato dal Presidente della Giuria o dal Delegato Tecnico (CCE) d'intesa con il Comitato Organizzatore e reso pubblico nei tempi e modi previsti, della prima categoria, gara o partita, a mezz'ora dopo il termine dell'ultima categoria, gara o partita.

148.8 Il Presidente di Giuria o il Delegato Tecnico (CCE) e gli altri Ufficiali di Gara non sono responsabili dell'operato del Maniscalco di Servizio poiché l'attività dello stesso esula dalle competenze di vigilanza del Presidente di Giuria o del Delegato Tecnico (CCE).

148.9 Il Presidente di Giuria o il Delegato Tecnico (CCE) è responsabile della presenza del Maniscalco di Servizio durante la manifestazione – quando previsto - curando le verifiche sopra indicate, e deve procedere a sospendere lo svolgimento della manifestazione ove questi si allontanasse per qualsiasi motivo.

148.10 Il Maniscalco di Servizio é tenuto a rispettare le norme di comportamento relative al servizio svolto ed è soggetto alla disciplina sportiva F.I.S.E..

TITOLO VIII

CERIMONIALE

Art. 149 – Cerimoniale di Alza e Ammaina Bandiera

149.1 Nelle Manifestazioni di Interesse Federale, nei Campionati Italiani e Regionali, e nelle altre manifestazioni che vengono di volta in volta definite da F.I.S.E. di Rilevante Interesse Sportivo e ogni qual volta il Comitato Organizzatore lo ritiene opportuno, si procede alla cerimonia di Alza e Ammaina Bandiera.

149.2 Alle ore 12.00 del primo giorno di gara – o in differente orario in funzione del programma della manifestazione - deve essere eseguito il cerimoniale di alza bandiera con esecuzione dell'inno nazionale (musica e parole).

149.3 L'orario in cui si svolge detta cerimonia è comunicato contestualmente e nelle stesse forme in cui si comunica l'orario di inizio della manifestazione.

149.4 Durante l'inno il Presidente di Giuria deve disporre la sospensione del lavoro dei cavalli in campo prova ed in eventuali campi di esercizio o tondini.

149.5 La cerimonia dell'ammainare la bandiera deve essere eseguita l'ultimo giorno di concorso nel corso dell'ultima premiazione.

149.6 Ogni connesso onere organizzativo e la disponibilità di bandiere, registrazione audio dell'inno, appositi pennoni per l'alzabandiera, ecc. devono essere utilmente predisposti dal Comitato Organizzatore.

Art. 150 - Musiche

150.1 Nelle Manifestazioni di Interesse Federale, nei Campionati Italiani e Regionali, e nelle altre manifestazioni che vengono di volta in volta definite da F.I.S.E. di Rilevante Interesse Sportivo, e ogni qual volta venga ritenuto opportuno, il Comitato Organizzatore deve garantire attrezzatura e registrazioni audio per diffondere un adeguato sottofondo musicale.

150.2 Alle funzioni di cura della diffusione sonora è preposto di norma il Segretario/Speaker, o altro soggetto individuato dal Comitato Organizzatore.

150.3 Al fine di garantire il benessere del cavallo e di rendere detto sottofondo musicale un piacevole supporto al pubblico ed ai partecipanti, per il godimento della manifestazione, si deve avere l'accortezza della diffusione della musica con volume

contenuto, evitando che la stessa possa provocare disturbo ai cavalli impegnati nella manifestazione.

150.4 Il Presidente di Giuria, il Delegato Tecnico (CCE) e gli Ufficiali di Gara hanno cura del rispetto di tale disposizione.

Art. 151 – Cerimoniale di premiazione

151.1 Nelle Manifestazioni di Interesse Federale, nei Campionati Italiani e Regionali, e nelle altre manifestazioni che vengono di volta in volta definite da F.I.S.E. di Rilevante Interesse Sportivo e ogni qual volta il Comitato Organizzatore lo ritiene opportuno, si procede alla cerimonia di premiazione con l'adozione di formalità e cure di seguito indicate.

151.2 Le cerimonie di premiazione sono la fase della manifestazione in cui viene reso il tributo ai migliori in campo, curandone la coreografia e predisponendo un adeguato addobbo floreale, al fine di esaltare ai concorrenti ed al pubblico presente la solennità dell'evento sportivo conclusosi, i valori della corretta competizione sportiva, anche al fine di incentivare e rendere ulteriormente attraenti per il pubblico i valori, lo stile, la qualità degli sport equestri.

151.3 Salvo avverse condizioni meteorologiche o motivate valutazioni di opportunità da parte del Presidente di Giuria o del Delegato Tecnico (CCE), almeno i primi 3 cavalieri classificati dovranno presentarsi alla premiazione a cavallo, pena l'esclusione degli stessi dal premio in denaro e in oggetto. Il Presidente di Giuria d'intesa con il Comitato Organizzatore dispone il numero dei cavalieri che possono presentarsi in campo a cavallo oltre i primi tre.

151.4 Il concorrente che contestualmente a una premiazione è impegnato in campo prova o campo gara di altra categoria, gara o partita è assente giustificato alla premiazione stessa e può delegare altri al ritiro del premio in oggetto o d'onore. In questo caso deve avere cura di darne tempestiva notizia al Presidente di Giuria o al Delegato Tecnico (CCE).

151.5 Il Presidente di Giuria o il Delegato Tecnico (CCE) d'intesa con il Comitato Organizzatore dispone dopo quali categorie, gare o partite viene effettuata premiazione raggruppata di più di esse, se non si procede alla fine di ciascuna. Di tale decisione si dà comunicazione ai concorrenti, contestualmente al diramare l'orario previsto delle singole categorie, gare o partite della giornata di gara.

151.6 Il Comitato Organizzatore ha cura di approntare le modalità di svolgimento della Cerimonia di Premiazione in maggior favore della visibilità delle tribune e del pubblico.

151.7 La zona di premiazioni deve essere delimitata da due colonne o altro arredo equivalente ed arricchita con addobbi floreali; a terra deve essere stesa una guida dal tavolo dei premi alla zona di posizionamento dei premiandi.

151.8 Il Comitato Organizzatore deve prevedere la presenza di un accompagnatore per la consegna dei premi.

151.9 Il Segretario/Speaker durante la premiazione deve essere presente in campo con dotazione di microfono che consenta la miglior informazione al pubblico delle modalità in cui si svolgono le premiazioni, dando indicazione di chi sono gli atleti premiati, arricchendo di possibili specifiche informazioni su proprietà del cavallo, qualche nota curriculare e genealogica, chi procede alla premiazione, quale sia il premio consegnato, informando dell'apporto di eventuali sponsor, ecc...

151.10 I binomi, in ordine di piazzamento, entrano in campo gara scortati dagli Stewards e terminate le premiazioni effettuano il giro d'onore al galoppo.

151.11 Salve specifiche esigenze migliorative ed organizzative, il posizionamento per le premiazioni è di norma:

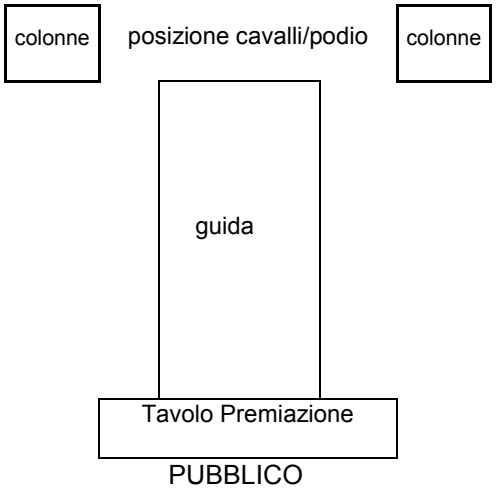

151.12 L'organizzazione degli aspetti coreografici, del posizionamento di cavalieri, cavalli, e altri soggetti coinvolti, le modalità operative ed il posizionamento possono essere diversamente organizzati in funzione delle previsioni degli specifici regolamenti di disciplina, o di esigenze specifiche della manifestazione, televisive, ecc.

TITOLO IX

DOTAZIONI DEI COMITATI ORGANIZZATORI

Art. 152 – Terreni

152.1 Il Comitato Organizzatore, che ospita una manifestazione, deve garantire l'adeguata qualità dei terreni nei campi gara e nei campi prova.

Art. 153 - Attrezzature

153.1 Il Comitato Organizzatore deve garantire attrezzature funzionali allo svolgimento della manifestazione coerenti alla tipologia di manifestazione organizzata, di ottima qualità, adeguatamente rifinita e pitturata.

153.2 Se trattasi manifestazione che necessita di ostacoli, il parco ostacoli deve essere composto da pilieri, mensole, ferri di sicurezza, bandierine, numeri progressivi, barriere, tavole, ripari, muri, cancelli, fossi, ed eventuali riviere, traguardi di partenza e di arrivo, il cui numero sia adeguato al numero di salti previsto dalle categorie in programma e dal numero di campi gara e campi prova in uso, e tale da garantire sostituzione di eventuali ostacoli che venissero danneggiati. Analoga dotazione e cura debbono avere recinzioni, ripari, porte, canestri, traguardi, tavoli per ufficiali di gara, e quanto reso necessario in funzione delle specifiche previsioni dei singoli regolamenti di disciplina.

153.3 I campi di gara, e ove presenti, gli ostacoli devono essere adornati con piante, fiori e altri eventuali addobbi che rendano piacevole il godimento della manifestazione al pubblico ed ai concorrenti. Dette prescrizioni debbono essere compatibili con le specifiche condizioni meteo anche al fine di evitare rischio al benessere di cavalieri e cavalli.

153.4 Detti elementi di addobbo devono essere posizionati e resi stabili in maniera da non interferire con l'attività sportiva e da non poter arrecare nocumento al benessere dell'atleta e del cavallo.

153.5 Analoga cura si deve porre nel posizionamento di elementi promozionali di sponsor e inserzionisti, quali striscioni pubblicitari, banner, ecc., che devono essere sufficientemente ancorati per evitare che anche a causa di eventi occasionali o atmosferici, possano infastidire o danneggiare i concorrenti.

Art. 154 – Scuderie

154.1 Il Comitato Organizzatore dichiara nel programma della manifestazione il numero massimo dei concorrenti o squadre, che possono prendere parte alla manifestazione, il numero di box disponibili.

154.2 I Comitati Organizzatori di manifestazioni di durata di 2 giorni o superiori hanno l'obbligo di assicurare la scuderizzazione richiesta per i cavalli partecipanti dai cavalieri all'atto dell'iscrizione.

154.3 I box devono essere resi disponibili almeno un giorno prima dell'inizio della manifestazione, vuoti da residui di lettiere precedenti, in condizioni di pulizia e manutenzione tali da non rischiare di arrecare danni al cavallo.

154.4 I box devono essere collocati nell'impianto dove si svolge la manifestazione o nelle immediate vicinanze. Devono essere adeguatamente protetti per evitare disagi dovuti a fattori metereologici. Nell'area delle scuderie i percorsi antistanti i box e quelli che consentono di raggiungere i campi gara e i campi prova devono essere senza ostacoli, impedimenti o asperità che possano arrecare danni ai cavalli e ai frequentatori delle scuderie e devono essere adeguatamente illuminati. Devono essere presenti zone di lavaggio dei cavalli in numero non inferiore a una ogni 80 box. Le scuderie devono essere dotate di frequenti punti per prese elettriche.

154.5 Fermo restando quanto disposto dai singoli Regolamenti di Disciplina, sono da considerare box extra con le seguenti caratteristiche:

- pavimentazione solida interna e nelle zone esterne adiacenti (es. cemento, asfalto, auto-bloccante o simili), non in terra o sabbia;
- dimensioni non inferiori a 9 metri quadri;
- beverini automatici per l'erogazione dell'acqua potabile;
- illuminazione esterna ed interna sufficiente a consentire visibilità notturna.

I box non qualificati come extra devono disporre di punti di approvvigionamento di acqua potabile nelle immediate adiacenze

154.6 All'arrivo dei cavalli partecipanti alla manifestazione per ciascun box il Comitato Organizzatore fornisce la prima lettiera in paglia e in alternativa, se disponibile e richiesta, in truciolo in adeguata quantità per le esigenze del cavallo ospitato, salvo quanto diversamente disposto degli specifici Regolamenti della disciplina.

154.7 Il Comitato Organizzatore deve mettere a disposizione in funzione delle prescrizioni del regolamento veterinario e degli specifici regolamenti di disciplina, in area riservata non accessibile al pubblico, almeno due box vicini, di cui uno in paglia ed uno in truciolo da adibire alle attività relative al controllo antidoping.

154.8 Le scuderie devono essere opportunamente protette da adeguato sistema di scorrimento delle acque pluviali. In particolare deve essere curato che le acque pluviali non filtrino nei box e che lo scorrimento delle stesse sui corridoi antistanti non comporti deflusso delle acque all'interno degli stessi. La falda del tetto deve avere proiezione sufficiente oltre la parete verticale del box dal lato dell'ingresso del cavallo (usualmente dotato di finestra o griglia) affinché offra sufficiente protezione dagli eventi atmosferici.

Art. 155 – Condizioni di decoro ed igiene

155.1 L'impianto che ospita la manifestazione deve essere tenuto in ordine e pulito con interventi di adeguata frequenza (servizi igienici, rimozione dei rifiuti, gestione dello stoccaggio e della rimozione di letame nei luoghi identificati, pulizia delle aree destinate a servizi ecc.).

Art. 156 - Impianto di amplificazione

156.1 Il Comitato Organizzatore deve disporre di un impianto in grado di garantire che gli annunci e le comunicazioni tecniche e di servizio risultino chiare e nitide nell'area della competizione (campo gara, campo prova e relative tribune)

Art. 157 - Monitor

157.1 Qualora logisticamente e tecnicamente possibile, il Comitato Organizzatore installa e rende disponibili monitor in idonei luoghi presso il campo prova, le scuderie, le tribune, le zone di ristoro che trasmettano in tempo reale i percorsi di gara, i risultati conseguiti dai binomi immediatamente precedenti, classifiche provvisorie e definitive, e altri dati utili alla miglior fruizione della manifestazione da parte di concorrenti e pubblico.

Art. 158 - Punto Info F.I.S.E.

158.1 Il Comitato Organizzatore deve sempre rendersi disponibile a predisporre, quando richiesto dalla F.I.S.E., un'area idonea per l'allestimento di una tenda/gazebo, che verrà fornita dalla stessa F.I.S.E., presso la quale un incaricato della Federazione stessa fornisce al pubblico assistenza di carattere informativo e promozionale sugli Sport Equestri e sulle attività istituzionali.

158.2 Il Comitato Organizzatore dispone che il Segretario/Speaker della manifestazione comunichi con adeguata frequenza la presenza di tale servizio.

Art. 159 – Trasmissione Risultati

159.1 Nelle Manifestazioni di Interesse Federale, nei Campionati Italiani, e nelle altre manifestazioni che vengono di volta in volta definite da F.I.S.E. di Rilevante Interesse Sportivo e ogni qual volta il Comitato Organizzatore lo ritiene opportuno, le Segreterie di Concorso devono inviare con tempestività i risultati delle categorie e delle eventuali classifiche finali all' ufficio stampa federale (ufficiostampa@fise.it).

159.2 I risultati devono essere in formato PDF e devono contenere le seguenti ulteriori informazioni:

a) circolo di appartenenza, istruttore e regione di appartenenza del cavaliere;
b) proprietario del cavallo.

Art. 160 – Trasmissione Foto

160.1 Nelle Manifestazioni di Interesse Federale, nei Campionati Italiani, e nelle altre manifestazioni che vengono di volta in volta definite da F.I.S.E. di Rilevante Interesse Sportivo e ogni qual volta venga ritenuto opportuno, il Comitato Organizzatore provvede ad inviare con tempestività, e comunque entro la giornata di chiusura della manifestazione, all'ufficio stampa federale (ufficiostampa@fise.it) il materiale fotografico, specificatamente richiesto di volta in volta dall'ufficio stampa stesso.

LIBRO VI

NORME GENERALI RELATIVE

A CAVALLI E CAVALIERI

TITOLO I

NORME GENERALI RELATIVE AI CAVALLI ATLETI

Art. 161 - Classificazione

161.1 I cavalli e/o pony sono iscritti al "Ruolo federale del cavallo". Possono assumere la qualifica di "cavallo atleta" e svolgere attività sportiva sotto l'egida F.I.S.E. solo i cavalli per i quali il proprietario abbia dichiarato la destinazione NON DPA con le modalità previste dalla legge e regolamenti.

161.2 I cavalli in base all'età sono classificati in:

a) CAVALLI GIOVANI IN ADDESTRAMENTO O SELEZIONE ALLEVATORIALE
- CAVALLI di 4 anni
- CAVALLI di 5 anni

b) CAVALLI GIOVANI
- CAVALLI di 6 anni
- CAVALLI di 7 anni

c) CAVALLI ADULTI: CAVALLI di 8 anni ed oltre

161.3 La partecipazione dei pony a categorie NON a loro riservate è ammessa con l'applicazione delle norme degli specifici Regolamenti della specifica disciplina senza distinzioni tra pony e cavalli.

161.4 Quando nel presente regolamento si fa riferimento alla partecipazione dei pony, si intende sempre un binomio costituito da pony e cavaliere junior under 16.

161.5 Per alcune particolari funzionalità (es: partecipazione cavalli giovani) il calendario F.I.S.E. viene suddiviso in due periodi.

Art. 162 - Età dei cavalli

162.1 L'età dei cavalli è computata dal 1° gennaio dell'anno successivo alla loro nascita. In conseguenza di ciò, qualunque sia il giorno e mese di nascita di un cavallo, il 1° gennaio dell'anno successivo esso compie un anno (esempio: un cavallo nato il 20 maggio 1990 ha compiuto un anno il 1° gennaio 1991, ne ha compiuti due il 1° gennaio 1992 ecc.).

162.2 Quanto sopra non è valido per i cavalli nati nell'Emisfero SUD i quali cambiano età il 1° agosto e non il 1° gennaio (es: un cavallo dell'emisfero SUD di 6 anni dovrà essere equiparato ad un cavallo di 5 anni dell'emisfero NORD).

162.3 L'età dei cavalli esposta nel presente Regolamento si intende sempre come anno solare.

162.4 Per la partecipazione alle categorie loro riservate per età, la stessa deve essere accertata esclusivamente tramite certificato di origine.

162.5 I cavalli di origine sconosciuta (senza genealogia) non possono partecipare a categorie riservate per età.

162.6 I cavalli di cui al comma che precede possono partecipare a tutte le altre categorie nel rispetto delle limitazioni previste dagli specifici Regolamenti della disciplina in relazione alla loro età.

Art. 163 – Cavalli italiani

163.1 Per cavalli Italiani si intendono tutti i cavalli registrati nel tesseramento on-line con nazionalità italiana e non solo quelli iscritti al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MiPAAF, già UNIRE, già ASSI).

163.2 Sono considerati italiani:

- i cavalli tesserati (primo tesseramento) iscritti al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (già UNIRE, già ASSI), nei libri genealogici del cavallo orientale (registro puledri), anglo-arabo (registro puledri) e sella italiano (registro puledri e registro supplementare);
- i soggetti iscritti nel registro sportivo del cavallo da sella (per es. razze Maremmana, Salernitana o Persana);
- i soggetti di razza Puro Sangue Inglese con passaporto MiPAAF.

163.3 Vi sono alcuni soggetti di razza Puro Sangue Inglese, che seppure nati all'estero e muniti di passaporto del paese d'origine sono considerati italiani ai sensi dell'art.123 del Regolamento delle corse MiPAFF.

163.4 Per tali soggetti, il riconoscimento come cavalli italiani non è indicato sul passaporto, ma soltanto nella banca dati MiPAAF. Al fine di iscriverli correttamente nella banca dati F.I.S.E. ed assegnare i premi riservati, la loro condizione di "cavalli italiani" può

essere verificata al MiPAFF su richiesta del proprietario dal Comitato Regionale competente territorialmente.

Art. 164 – Partecipazione a manifestazioni

164.1 Sotto pena di squalifica i cavalli, per partecipare in gara a manifestazioni di qualsiasi tipo, devono essere iscritti al "Ruolo federale del cavallo", secondo quanto previsto dall'apposita normativa.

164.2 La regolare iscrizione del cavallo al Ruolo federale garantisce copertura assicurativa per responsabilità civile così come da Polizza le cui dettagliate condizioni sono pubblicate nel sito F.I.S.E..

164.3 E' altresì obbligatoria l'iscrizione al "Ruolo federale del cavallo" anche per la sola attività Ludico-Addestrativa.

164.4 Il proprietario ha facoltà di iscrizione nel "Ruolo federale del cavallo" a decorrere a partire dal 4° anno di età. Per gli anni successivi alla prima iscrizione si procede al rinnovo annuale.

164.5 I pony, seppur iscritti al "Ruolo federale del cavallo" come tali, possono essere montati in gara da cavalieri di età superiore ai 16 anni in categorie cavalli (non in categorie riservate pony).

164.6 Un cavallo o pony può partecipare come "Fuori Classifica" a manifestazione F.I.S.E. quando ciò viene espressamente richiesto in fase di iscrizione.

164.7 Il cavallo o pony fuori classifica partecipa, per finalità di addestramento o simili, anche con cavaliere che abbia abilitazioni differenti da quelle ammesse nella categoria, gara o partita in cui si iscrive, purché l'autorizzazione a montare posseduta dal cavaliere sia di tipo pari o superiore a quella richiesta per il livello della categoria, gara, o partita cui si iscrive.

164.8 La partecipazione fuori classifica è consentita esclusivamente a cavalieri in regola con il tesseramento e che avrebbero al momento della partecipazione i requisiti e le condizioni per partecipare a manifestazioni "in classifica".

164.9 La partecipazione fuori classifica è annotata in coda alla classifica della categoria, gara o partita cui il cavallo o pony sia ammesso a partecipare e in qualsiasi altro documento F.I.S.E. senza ulteriore precisazione sull'esito (penalità, punteggio, tempo, ecc.).

164.10 Laddove il cavallo o pony non fosse iscritto al "Ruolo federale del cavallo" o l'iscrizione non fosse stata rinnovata ovvero nei casi in cui il proprietario o il detentore intenda far partecipare il cavallo o pony alla gara "fuori classifica", garantendo l'anonimato del cavallo partecipante, può essere effettuata l'iscrizione telematica del cavallo o pony come iscrizione "cavallo iscrizione telematica temporanea".

164.11 Tale iscrizione telematica temporanea determina la generazione di un codice numerico (es. PROVA1234…) che consente la partecipazione fuori classifica del cavallo o pony senza ulteriore dato identificativo.

164.12 Il Veterinario in servizio in una manifestazione può procedere a verifiche sul cavallo o pony iscritto es. “PROVA 1234” quali il microchip e ulteriori riscontri ritenuti necessari o richiesti dal Presidente di Giuria, compresa la regolarità delle vaccinazioni e delle altre prescrizioni di natura igienico sanitarie. Il Veterinario di servizio è tenuto a mantenere riservati il numero di microchip e i dati rilevati sui documenti del cavallo, fatto salvo il caso che l’identificazione si renda necessaria per garantire la verifica della corretta copertura assicurativa del cavallo in caso di sinistro. I documenti del cavallo possono essere richiesti esclusivamente dal veterinario in servizio nella manifestazione.

164.13 Al fine dell’iscrizione telematica temporanea al “Ruolo federale del cavallo”, che deve avvenire prima dell’iscrizione del cavallo a qualsiasi manifestazione, il cavaliere, o il proprietario o il detentore provvede telematicamente ad inserire:

a) i dati del proprietario o detentore come previsto dall’art. 34.1 del presente Regolamento ;

b) per il cavallo o pony esclusivamente numero di microchip , sesso (maschio, femmina, castrone) e il colore del mantello, senza indicazioni del nome del cavallo, dei segni distintivi o di altri elementi identificativi. Non è richiesto alcun precedente documento di origine o iscrizione o registrazioni ad albi o enti.

164.14 Ai fini dell'iscrizione telematica temporanea del pony non ha rilievo l’altezza del pony, essendo ammesso a partecipare a manifestazioni esclusivamente in forma anonima e fuori classifica, senza distinzione tra pony e cavallo.

164.15 Completata la registrazione dei dati, la F.I.S.E. previa verifica del corretto inserimento dei dati richiesti, invia all’indirizzo mail del richiedente, inserito all’atto della registrazione, apposita attestazione dell’avvenuta iscrizione temporanea del cavallo o pony al “Ruolo federale del cavallo”, attribuendogli un codice identificativo anonomo composto da parola PROVA seguita da un attribuzione di numero casuale generato dal sistema F.I.S.E. all’atto dell’iscrizione (es.: “PROVA 1234”).

164.16 L’iscrizione temporanea ha validità per la partecipazione a manifestazione nel periodo di 30 giorni decorrenti dall’iscrizione telematica temporanea e consente di iscrivere e denominare in gara il cavallo o pony con la dicitura es.“PROVA 1234” che consentirà la partecipazione del cavallo o pony come “fuori classifica”.

164.17 Il cavallo così iscritto è coperto dalla polizza assicurativa prevista da F.I.S.E. per i cavalli iscritti al “Ruolo federale del cavallo”, limitatamente al periodo di validità dell’iscrizione telematica temporanea indicata nei precedenti commi.

164.18 F.I.S.E. garantisce la non accessibilità al data base che archivia il numero di microchip del cavallo o pony abbinandolo al codice attribuito (es. “PROVA 1234”), salvo che tale dato sia richiesto ai fini della verifica della corretta copertura assicurativa in caso di sinistro.

164.19 Scaduto il termine di validità sopra indicato l’iscrizione telematica temporanea del cavallo o pony cessa e, ove ritenuto utile, il proprietario o il detentore potrà procedere a nuova iscrizione temporanea con analoga procedura

164.20 Un cavallo o pony non può essere iscritto temporaneamente al "Ruolo federale del cavallo" per più di 2 volte consecutive.

164.21 Il Consiglio Federale determina annualmente la quota dovuta per ogni iscrizione telematica temporanea.

164.22 Per tale partecipazione la quota base di iscrizione di categoria è obbligatoriamente doppia (di spettanza del Comitato Organizzatore sulla quale lo stesso verserà la relativa quota di spettanza F.I.S.E.).

164.23 Il Veterinario di Servizio presente alla manifestazione deve controllare almeno il 10% dei passaporti dei cavalli partecipanti, verificando in particolare la regolarità delle vaccinazioni riportate all'interno del documento. Di tale verifica consegna relazione al Presidente di Giuria o al Delegato Tecnico (CCE).

Art. 165 – Identificazione del cavallo da parte degli Ufficiali di Gara

165.1 Ai fini della partecipazione a qualsiasi gara di una manifestazione, è necessario avere al seguito l'originale del passaporto, comprovante i dati utili a verificare l'iscrizione del cavallo nel "Ruolo federale del cavallo".

165.2 Detto documento dovrà essere esibito qualora richiesto dal Presidente di Giuria o dal Delegato Tecnico (CCE), dalla Segreteria di Concorso o dal Veterinario di Servizio.

165.3 E' fatto obbligo alla Giuria di identificare, mediante uno specifico controllo a campione dei suddetti passaporti, i cavalli partecipanti ad un concorso; tale identificazione può essere fatta con l'assistenza del Veterinario di Servizio. Il controllo deve comprendere la verifica della cosi detta "dichiarazione di destinazione finale" (NON DPA) in ottemperanza all'art. 33 del Regolamento Generale.

165.4 I cavalieri iscritti ad una manifestazione hanno l'obbligo di controllare preliminarmente alla partecipazione che il passaporto, comprovante l'iscrizione del cavallo nel "Ruolo federale del cavallo", sia completo della indicazione dei segni identificativi del cavallo e del numero di microchip ed in caso di mancanza od incompletezza, provvedere alla necessaria regolarizzazione presso la F.I.S.E; deve altresì verificare che sia stato effettuato il rinnovo dell'iscrizione al "Ruolo federale del cavallo" per l'anno in corso, che vi sia l'annotazione di vaccinazione che rispetti le scadenze previste dalle vigenti norme sanitarie e che il cavallo sia registrato come NON DPA se di età 6 anni o superiore.

TITOLO II

NORME GENERALI RELATIVE AI CAVALIERI

Art. 166 - Norme generali

166.1 Il concorrente iscritto ad una manifestazione deve essere in possesso della prescritta Autorizzazione a montare vigente per l'anno in corso, il cui regolare possesso può essere verificato dal sistema di Tesseramento on-line della F.I.S.E. dal Presidente di Giuria o dal Delegato Tecnico (CCE) dalla Giuria o dalla Segreteria del Concorso.

166.2 Il regolare possesso dell'Autorizzazione a montare garantisce copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile così come da Polizza le cui dettagliate condizioni sono pubblicate nel sito F.I.S.E..

166.3 Un cavaliere, autorizzato a montare, che nello stesso anno abbia la qualifica di Children e Junior o Junior e Young Rider o di Young Rider e Senior può partecipare a propria scelta, ai Campionati, a Trofei o comunque a manifestazioni riservate ad una sola qualifica.

166.4 E' fatto divieto nelle manifestazioni denominate "Campionati o Trofei" Nazionali o "Campionati" Regionali, che i cavalli iscritti alla manifestazione con cavalieri Giovanissimi, Children o Juniores possano essere montati (anche in campo prova o in campi di esercizio o comunque in qualsiasi area durante la manifestazione) da persona diversa dal cavaliere che lo monterà in Campionato o Trofeo. Tale divieto vige per tutta la durata della manifestazione. Una manifestazione si intende iniziata 24 ore prima dell'inizio della prima gara ed ultimata 1 ora dopo la fine dell'ultima gara della manifestazione stessa. Ove venisse rilevata infrazione a tale divieto, la Giuria deve provvedere senza indugio alla squalifica del concorrente.

166.5 Nel caso in cui un cavaliere dovesse ottenere un passaggio di grado nel corso di un concorso al quale stia partecipando, l'ottenimento della nuova patente sarà effettivo a manifestazione terminata. (es: in questo specifico caso il concorso si intende iniziato il primo giorno di gara - warm up incluse - specifica).

166.6 Durante una manifestazione è consentito che un cavallo iscritto ad un concorso sia montato in campo prova o in campi di esercizio da un cavaliere non iscritto. Ciò è consentito se il cavaliere è in regola con il rinnovo dell'autorizzazione a montare e previa comunicazione alla segreteria delle proprie generalità al fine della sua identificazione. Il suddetto cavaliere è comunque tenuto all'osservanza di tutte le norme regolamentari. Il cavaliere regolarmente iscritto risponderà di qualsiasi fatto connesso a quanto sopra normato.

Art. 167 – Iscrizioni alle manifestazioni di tesserati under 18

167.1 Le iscrizioni a qualsiasi manifestazione di tesserati under 18 devono essere effettuate dall'ente affiliato/aggregato solo on line presso il quale il cavaliere è tesserato con il consenso di uno degli Istruttori/Tecnici di riferimento dell'ente.

167.2 Tale obbligo cessa al compimento del 18° anno di età.

167.3 Per tutte le pratiche inerenti alle manifestazioni relativi a cavalieri under 18, i Children, i Giovanissimi e gli Juniores devono essere assistiti da uno degli Istruttori/Tecnici di riferimento dell'ente di appartenenza degli stessi che li accompagna in gara; qualora sia impossibilitato può delegare un Istruttore/Tecnico con appropriata qualifica federale in coerenza alle disposizioni degli specifici Regolamenti della disciplina.

Art. 168 - Cavalieri stranieri residenti in Italia

168.1 I cavalieri stranieri con residenza anagrafica in Italia da almeno un anno sono equiparati ai fini della partecipazione a manifestazioni in Italia ai cavalieri italiani, fatte salve le limitazioni eventualmente previste dagli specifici Regolamenti della Disciplina.
168.2 La loro partecipazione alle manifestazioni nazionali è comunque subordinata al rilascio dell'autorizzazione a montare da parte della F.I.S.E..
168.3 In ogni caso i cavalieri stranieri non possono partecipare ai Campionati Italiani e Regionali Assoluti e di categoria.
168.4 Per il rilascio della competente autorizzazione a montare si fa riferimento a quanto disposto dalla Disciplina delle Autorizzazioni a Montare e dalle eventuali disposizioni degli specifici Regolamenti della specifica disciplina.
168.5 Il cavaliere straniero con residenza anagrafica in Italia da almeno un anno deve obbligatoriamente tesserarsi alla F.I.S.E. e non può utilizzare la licenza d'ospite. I cavalli da lui montati dovranno essere obbligatoriamente iscritti al "Ruolo federale del cavallo".

Art. 169 – Cavalieri stranieri non residenti e cavalieri italiani residenti all'estero

169.1 I cavalieri italiani con comprovata residenza all'estero, in possesso di autorizzazione a montare rilasciata da una Federazione estera, possono richiedere una patente equivalente a quella estera purché suffragata da idonea documentazione rilasciata dalla stessa Federazione estera. Ove prodotta tale documentazione, la F.I.S.E. deve acquisire direttamente conferma dell'autenticità dal rappresentante legale o dal Segretario o Direttore Generale della Federazione straniera.
169.2 Per quanto concerne i cavalieri stranieri non residenti in Italia ed i cavalieri italiani residenti all'estero, resta comunque salva la possibilità della partecipazione a manifestazioni nazionali in conformità a quanto previsto dalla Regolamentazione Generale della F.E.I. e di quanto previsto dagli specifici Regolamenti della disciplina.

Art. 170 - Licenza d'Ospite

170.1 I cavalieri stranieri non residenti in Italia e i loro cavalli, per poter partecipare alle manifestazioni nazionali devono essere obbligatoriamente tesserati alla F.I.S.E. tramite la Licenza d'Ospite.

170.2 Tale tesseramento prevede la piena equiparazione al cavaliere italiano, fatte salve le limitazioni eventualmente previste dagli specifici Regolamenti della disciplina.
170.3 La procedura per la richiesta della Licenza d'Ospite è stabilita dal Consiglio Federale e pubblicata sul sito Federale.
170.4 Un cavaliere straniero non residente e quindi con Licenza d'Ospite è tenuto a partecipare alle categorie a lui consentite come da autorizzazione rilasciata dalla F.I.S.E. così pure per i suoi cavalli in relazione all'età.
170.5 Un cavaliere straniero non residente e quindi con Licenza d'Ospite può, nell'ambito di una manifestazione, fare un cambio di monta con cavalli iscritti da un cavaliere residente in Italia con regolare autorizzazione a montare rilasciata dalla F.I.S.E. e viceversa.
170.6 Il cavaliere straniero residente in Italia con regolare autorizzazione a montare rilasciata dalla F.I.S.E. non può montare cavalli con Licenza d'Ospite.
170.7 Il cavaliere italiano tesserato F.I.S.E. residente all'estero può montare cavalli con Licenza d'Ospite.
170.8 Per le limitazioni alla partecipazione si rinvia alla normativa nazionale ed internazionale F.E.I.

Art. 171 - Licenze d'Ospite rilasciate a cavalieri under 18 stranieri

171.1 I cavalieri under 18 in possesso di licenze d'ospite, rilasciate dalla F.I.S.E., devono essere accompagnati in gara da accompagnatori maggiorenni il cui nominativo deve essere comunicato alla Segreteria di Concorso all'atto dell'iscrizione o all'arrivo nella sede di svolgimento della manifestazione. Il soggetto responsabile del cavaliere under 18 deve accompagnare detto cavaliere in campo prova.

Art. 172 - Partecipazione a manifestazioni di confine.

172.1 Fatte salve le limitazioni eventualmente previste dagli specifici Regolamenti di disciplina, i cavalieri ed i loro cavalli delle nazioni confinanti con l'Italia sono autorizzati a partecipare alle manifestazioni nazionali organizzate nelle reciproche Regioni di confine senza il pagamento della quota per il rilascio della Licenza d'Ospite, fermo restando che dovranno comunque far pervenire la richiesta per il rilascio della licenza stessa da parte della Federazione di appartenenza secondo quanto prescritto dai Regolamenti vigenti.

Art. 173 - Partecipazione a categorie nazionali aggiunte a concorsi internazionali

173.1 I cavalieri stranieri, ed i loro cavalli sono autorizzati a partecipare a categorie nazionali programmate nell'ambito di manifestazioni internazionali senza il pagamento della quota per il rilascio della Licenza d'Ospite, fermo restando che devono comunque far

pervenire la richiesta per il rilascio della licenza stessa da parte della Federazione di appartenenza secondo quanto prescritto dai Regolamenti vigenti.

TITOLO III

DISTINTIVI NAZIONALI

Art. 174 - Modalità utilizzo

174.1 I Cavalieri che hanno partecipato ad Olimpiadi possono portare distintivo con i cerchi olimpici.
174.2 I Cavalieri che hanno partecipato a Campionati Continentali, Mondiali come componenti la squadra, possono portare il bavero tricolore.
174.3 I Cavalieri che hanno partecipato a CSIO possono portare il bavero tricolore fino al 31 dicembre dell'anno della partecipazione.
174.4 I Cavalieri, componenti la squadra ufficiale selezionata dalla F.I.S.E. per la partecipazione a manifestazioni, devono portare nel Concorso internazionale cui partecipano in forza della convocazione, sia in Italia che all'estero, il bavero tricolore.
174.5 I Children che hanno partecipato a Coppe delle Nazioni di CSIOCH o a Campionati Continentali di categoria possono portare il bavero tricolore fino al 31 dicembre successivo al compimento del 18 anno di età.
174.6 Gli Juniores che hanno partecipato a Coppe delle Nazioni di CSIOJ o a Campionati Continentali di categoria possono portare il bavero tricolore fino al 31 dicembre successivo al compimento del 18 anno di età.
174.7 Gli Young Riders che hanno partecipato a Coppe delle Nazioni di CSIOY o a Campionati Continentali di categoria possono portare il bavero tricolore fino al 31 dicembre successivo al compimento del 21 anno di età.
174.8 Il Campione Italiano di ogni qualifica deve portare lo scudetto tricolore fino a nuova assegnazione di titolo.
174.9 La bandiera italiana sulla copertina sottosella è obbligatoria per cavalli partecipanti in rappresentanza della Squadra Nazionale in tutte le categorie della manifestazione.